

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	10
GIUSTIZIA (II) .....	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	32
DIFESA (IV) .....	»	38
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	48
FINANZE (VI) .....	»	68
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	90
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	91
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	97
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	99

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	108
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	120
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	123

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 210 del 2015 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governò ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
ERRATA CORRIGE .....	7

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

#### La seduta comincia alle 21.

**Decreto-legge n. 210 del 2015 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3513 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione delle richieste di una nuova valutazione delle dichiarazioni di inammissibilità, è scaduto alle ore 10 di oggi, 26 gennaio 2016. Al riguardo, comunica che la Presidenza ritiene di confermare in

linea generale il giudizio di inammissibilità pronunciato nella seduta del 25 gennaio scorso. Peraltro, la Presidenza delle Commissioni, preso atto che l'articolo 7, comma 6, del decreto legge in esame prevede la proroga di un termine previsto da disposizione legislativa scaduto alla data del 30 giugno 2014 (si tratta in particolare della proroga al 31 dicembre 2016 del termine per l'emanazione di un decreto volto a disciplinare i corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico) ritiene che, con riferimento al provvedimento in esame, possano essere poste in votazione le seguenti proposte emendative: Busin 7.57, che proroga il termine quinquennale, fissato dalla legge n. 266 del 2005, per l'utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili, previste dalle disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, purché tale edificazione, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; il termine in questione era stato prorogato dal comma 8-ter dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ed elevato

a 10 anni; Fanucci 1.50, che reca la proroga di un termine scaduto, relativo agli organi delle casse professionali;

Marchetti 1.80 che reca proroga di un termine scaduto in materia di copertura di posti dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Losacco 3.13, che interviene su un termine legislativo già scaduto per il versamento da parte delle imprese fornitrici di ILVA dei tributi erariali non versati per effetto della sospensione a loro favore disposta dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 1 del 2015;

Romanini 4.94, che proroga al 31 marzo 2016 il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica nei comuni interessati da dichiarazioni di stato di calamità; Amato 11.27, che differisce un termine già scaduto per l'affidamento di lavori di edilizia scolastica; Misuraca 3.10, che interviene su un termine legislativo già scaduto inerente all'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state riconosciute colpite da eventi calamitosi; Marco Meloni 10.30, che dispone che entro il 30 settembre 2016 l'Associazione italiana della Croce Rossa possa richiedere le anticipazioni di liquidità per l'anno 2016, prorogando a tal fine il termine relativo alle anticipazioni per l'anno 2014. Contestualmente, sostituisce l'espressione Associazione italiana della Croce Rossa con Ente strumentale alla Croce Rossa; Malpezzi 12.011, che estende da 10 a 20 anni il termine scaduto per la presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento dei riconoscimenti per le vittime delle foibe, di cui alla legge n. 92 del 2004; Marchi 7.49, volto a prorogare la durata, stabilita per legge, della convenzione Anas prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2002; gli identici Squeri 4.8, Dorina Bianchi 4.41, Pini 4.56, nonché gli identici Biasotti 4.21, Rubinato 4.27, Pizzolante 4.39, Arlotti 4.52, Abrignani 4.72, Latronico 4.85, Prataviera 4.88, De Mita 4.89, Alfreider 4.92, nonché gli identici Lattuca 4.32, Pini 4.57, Alfreider 4.91, nonché De Menech 4.71, Pizzolante 4.37, volti a prorogare il termine scaduto per

completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto; gli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06, Vico 1.07 e l'articolo aggiuntivo Ginefra 1.09, che prorogano per il 2016 il trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà; Malpezzi 1.83 che riassegna al bilancio 2016 del Miur le somme per l'erogazione del bonus formativo già impegnate nel 2015 e non ancora pagate; gli identici Coppola 1.51 e Coscia 1.75, che recano proroga di un termine scaduto per l'adozione di un DPCM sugli indirizzi per la programmazione triennale del personale universitario ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012; Manzi 5.01, sostanzialmente volto a rifinanziare per l'anno 2016 l'autorizzazione di spesa per gli anni 2013-2015 di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 91 del 2013 a favore del museo tattile statale « Omero »; Ghizzoni 7.26, volto a prorogare fino al 31 dicembre 2016 le competenze delle province per la realizzazione e manutenzione degli edifici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM), che fanno parte del sistema terziario; De Menech 10.146 e 10.147, che estendono al 2016 l'applicazione delle norme in materia di imposta di soggiorno, in deroga alle disposizioni della legge di stabilità per il 2016 che ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere degli enti territoriali che aumentano i tributi; Airaudo 10.09, che proroga all'anno 2020 l'innalzamento del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà relativi a talune categorie di lavoratori, stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009; Nicchi 10.010, volto a prevedere che la possibilità di accedere, da parte delle lavoratrici in possesso di determinati requisiti, al trattamento pensionistico anticipato liquidato con il solo metodo contributivo, attualmente prevista dall'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità 2016 per chi abbia maturato i requisiti suddetti entro il 31 dicembre 2015, sia estesa alla maturazione dei medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2018;

Scotto 7.86, limitatamente ai commi 11-*bis* e 11-*ter*, volti a prorogare il termine scaduto in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2008; Zaratti 7.87, volto a prorogare il termine scaduto in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2008; Bordo 10.185, volto a prorogare per il triennio 2016-2018 la detrazione dalle imposte sul reddito di parte delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti di servizi di trasporto pubblico locale, regionale e infraregionale, che era stata prevista per le spese sostenute nel 2008 e 2009; Frusone 4.68, che proroga al 30 giugno 2016 il termine, già scaduto, per l'emanazione dei regolamenti che definiscono i criteri, le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari; Zolezzi 3.37, che proroga fino al 30 settembre 2017 alcuni benefici per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano; Catalano 7.69, volto a prorogare un termine previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, e relativo alla sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea; gli identici Squeri 8.7, Dorina Bianchi 8.14, Grimoldi 8.16 e Librandi 8.33, gli identici Schullian 8.35 e Grimoldi 8.18, nonché Carrescia 8.10, Coppola 8.9 e Schullian 8.36, che differiscono al 1° aprile 2017 il termine scaduto, a decorrere dal quale si applicano le sanzioni per l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione medesima; gli identici D'Inca 10.49, Sandra Savino 10.57 Rubinato 10.87 e Busin 10.111, nonché gli identici D'Inca 10.50, Sandra Savino 10.58, Rubinato 10.88, Guidesi 10.110, che prorogano la possibilità di detrazioni Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi a favore degli organismi di formazione professionale; gli identici emen-

damenti Losacco 3.2, Palese 3.55 e Pisticchio 3.59, gli identici emendamenti Losacco 3.4, Pisticchio 3.61 e Palese 3.53, gli identici emendamenti Losacco 3.5, Pisticchio 3.62 e Palese 3.56, gli emendamenti Caparini 3.28, Caparini 3.30, Caparini 3.31, Caparini 3.29, nonché gli identici emendamenti Palese 3.54, Losacco 3.3, Pisticchio 3.60 e Matarrese 3.39, finalizzati a rifinanziare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sull'emittenza radio-televisiva locale; gli identici Bargerò 7.97 e Fanucci 7.13, volti a prorogare la durata del mandato (da due a tre anni) per il nuovo soggetto nonché a modificare il soggetto incaricato del commissariamento per le opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari (da Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane a Rete Ferroviaria Italiana), (Amministratore di RFI); Parrini 1.64 che proroga all'anno scolastico 2016/2017 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 108, della legge n.107 del 2015; Berretta 4.46, che proroga al 31 dicembre 2015 il termine di trasmissione della documentazione per la procedura di rinegoziazione dei mutui delle province e delle città metropolitane; Miotto 4.22 volto ad estendere al 2017, 2018 e 2019 il beneficio dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare; Naccarato 1.33 che proroga un termine scaduto in materia di programmazione del personale delle Università; Donati 1.40 che reca una proroga retroattiva in materia di insegnamento di discipline musicali; Giulietti 1.73, che estende all'anno 2016 l'efficacia di una disposizione (articolo 12, comma 12-*duodecies*, del decreto-legge n. 78 del 2010) prevista limitatamente all'anno 2010; Rampelli 1.113, che reca proroga di un termine scaduto in materia di personale docente; Ribaudo 1.78 che proroga il termine di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, termine attualmente riferito ai diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013; Borghesi

1.111, limitatamente alle lettere *b)* e *c)*, che reca proroga di termini scaduti in materie di supplenze brevi; 1.149 Tullo, volto a riaprire i termini per la presentazione delle richieste di «ricompensa al valore militare» di cui al decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 1945; 1.162 Duranti, che proroga un termine già scaduto in materie di competenza del Ministero del Lavoro; gli identici Melilli 3.6, Centemero 3.9, Tancredi 3.23 Quaranta 3.50, Rubinato 3.27, che operano una proroga di termini già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge relativamente ai bandi di gara per l'affidamento della distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali minimi, nonché intervengono sulla normativa sostanziale in materia; gli identici Vignali 3.19, Marco Di Maio 3.26, Rizzetto 3.34, Braga 3.42, Abrignani 3.44, che recano una proroga di un termine scaduto, relativo all'attivazione da parte delle regioni del programma di formazione degli installatori degli impianti da fonti rinnovabili; Tancredi 3.21, che reca riapertura dei termini per assunzione di personale altamente qualificato già scaduti; Gianluca Pini 3.32 e l'analogo Gianluca Pini 3.33, che prorogano termini già scaduti inerenti a concessioni demaniali marittime; Sammarco 3.35, che interviene su termini già scaduti inerenti il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili; gli identici Melilli 4.2, Centemero 4.19, Tancredi 4.44, Rubinato 4.45, Dieni 4.69, per la parte in cui prorogano il termine scaduto relativo all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido; gli analoghi Falcone 4.9 e Villecco Calipari 4.67, volti a prorogare il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario; Carbone 4.20, che differisce al 15 giugno 2016 il termine entro il quale i partiti Trento e di

Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici il rendiconto e i relativi allegati per gli anni 2013 e 2014; Sanna 4.24, che sposta al 31 dicembre 2016 la vigenza della disciplina che impone ai Comuni non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, o, in alternativa, alla Consip; gli identici Marchetti 4.36, D'Attorre 4.02, Tancredi 4.04, Centemero 4.07, che estendono al periodo 2012-2017 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012 riguardanti la destinazione delle somme disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate e non utilizzate nei richiamati esercizi; Schullian 7.80 parzialmente inammissibile in quanto la prima lettera dell'emendamento è diretta a prorogare un termine per l'emissione di un decreto interministeriale scaduto dell'articolo 111 del codice della strada concernente le revisioni delle macchine agricole in circolazione; Centemero 8.5, che proroga termini scaduti per il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica e per la presentazione delle denunce di pozzi; gli identici emendamenti Latronico 9.2, Tancredi 9.3, Faenzi 9.4 e Abrignani 9.5, che recano proroga di termine già scaduto in materia di composizione degli organi statutari degli enti privatizzati gestori di forme di previdenza; Simonetti 9.04, che reca la proroga di un termine scaduto in materie di competenza del Ministero del lavoro; gli identici Zappulla 10.4 e Beretta 10.5, che estendono fino al 31 marzo 2014 il termine biennale già scaduto per la presentazione dell'istanza ai fini dei benefici del sisma del 1990 in alcune province della Regione

siciliana; Roccella 10.141, che riapre i termini per l'accesso alla rateazione dei debiti tributari derivanti da somme iscritte a ruolo per i contribuenti decaduti dal beneficio della dilazione; Latronico 10.201, che pospone al 31 dicembre 2016 il termine scaduto previsto per l'attivazione presso l'Agenzia del demanio delle procedure di acquisizione di immobili pubblici da parte degli enti territoriali. La Presidenza ha ritenuto, altresì, ammissibili le ulteriori seguenti proposte emendative: Tartaglione 11.20, che proroga la facoltà dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo di avvalersi di personale a tempo determinato attualmente in servizio fino all'attuazione delle procedure di reclutamento; Melilli 7.28 che fissa al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo da parte delle regioni della quota di risorse di cui all'articolo 10, comma 12-*sexiesdecies* del decreto legge n. 192 del 2014; Boccadutri 8.13, che, intervenendo sulla disciplina recata dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, incide sulla disciplina recata dall'articolo 11 del decreto legge 101 del 2013, riguardante la modifica del contenuto del contratto previsto dal medesimo decreto stabilendo il momento della citata modifica non più dal collaudo ma dalla alla verifica degli apparati; Giulietti 1.72 volto a consentire la proroga delle attività tecnico amministrative in favore delle zone terremotate delle regioni Umbria e Marche destinando a tal fine le relative risorse finanziarie; Lupi 1.96, già dichiarato ammissibile con riferimento alla lettera a), nella parte in cui, alla lettera b), fa riferimento ai lavoratori che entro l'anno scolastico 2011/2012 avevano maturato i requisiti per il pensionamento in base alle disposizioni vigenti prima del decreto-legge n. 201 del 2011; Dorina Bianchi 3.52 che differisce il periodo di tre anni per i quali spettano gli incentivi in materia energetica previsti dalla normativa vigente; identici Palese 10.2 e Ginato 10.1, dichiarati inammissibili per un mero errore materiale, che prevedono che le risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del terri-

torio qualora non utilizzate dagli enti beneficiari nel 2015 possono esserlo nel 2016.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **La seduta termina alle 21.10.**

### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 579 del 25 gennaio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 4, seconda colonna, diciassettesima riga, sopprimere le parole « e 1.150 » e sostituire la parola « intervengono » con la parola « interviene »;

a pagina 17, prima colonna, sopprimere la prima riga e, alla seconda riga, dopo la parola « Berretta 10.5 » aggiungere le seguenti « e Zappulla 10.4 » e dopo la parola « estendono » aggiungere le seguenti « rispettivamente fino al 31 marzo 2012 e »;

a pagina 17, prima colonna, dopo la nona riga, aggiungere il seguente periodo: « gli identici Ginato 10.1 e Palese 10.2, i quali consentono agli enti territoriali di utilizzare nel 2016, anche per ulteriori interventi, le risorse stanziare nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio per il 2015; »

a pagina 18, seconda colonna, ventottesima riga, sostituire la parola « Lenzi » con la parola « Crimi »;

a pagina 175, seconda colonna, dopo la quarta riga, aggiungere il seguente emendamento:

*« Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: »*

*8-bis.* Per i lavoratori dipendenti e per i sostituti di imposta, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del

beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, ai fini del rimborso delle somme indebitamente versate, il termine di cui all'articolo 1, comma 665, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è differito al 31 marzo 2014, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del terzo periodo, del medesimo articolo 1, comma 665.

**10. 4.** Zappulla, Berretta, Capodicasa ».

a pagina 175, seconda colonna, ventitreesima riga, sopprimere l'asterisco;

alle pagine 175, seconda colonna, e 176, prima colonna, sostituire il testo degli

identici emendamenti Palese 10.2 e Ginato 10.1 con il seguente «Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora non ancora utilizzate dagli enti beneficiari nell'anno 2015 possono esserlo nell'anno 2016 anche nel caso in cui, per sopravvenute esigenze, gli enti medesimi intendano destinarle ad interventi non puntualmente corrispondenti a quelli risultanti dall'atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, purché si tratti di interventi coerenti con le finalità indicate dal predetto articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008. »;



## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Esame emendamenti C. 3303/A Governo ..... 9

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 26 gennaio 2016.*

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terro-

rismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Esame emendamenti C. 3303/A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	11
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. Testo base C. 3224 cost., approvata dal Senato e C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	11
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative)</i> .....	18
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Emendamenti C. 259-A Fucci ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	22
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Emendamenti C. 3303-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	23
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i> .....	25

**SEDE REFERENTE**

Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa.

**La seduta comincia alle 14.****Variazioni nella composizione della Commissione.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Partito Democratico, il deputato Ernesto Carbone entra a far parte della I Commissione.

**Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.**

**Testo base C. 3224 cost., approvata dal Senato e C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base C. 3224 cost. è scaduto il 18 gennaio scorso. A seguito di quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 21 gennaio, tale termine è stato quindi riaperto, con scadenza fissata al 22 gennaio. Comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Avverte che è da considerarsi inammissibile, in quanto incongruo, l'emendamento Fedriga 1.7 che, configurando le province della regione Friuli Venezia Giu-

lia come province autonome, non definisce le particolarità e le caratteristiche dell'autonomia, né stabilisce le modalità attraverso le quali tale autonomia debba essere definita e regolata.

Roberto SIMONETTI (LNA), con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Fedriga 1.7, chiede quali siano i tempi per la presentazione di un ricorso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rileva che una eventuale richiesta rivolta alla Presidente della Camera di riesaminare la valutazione di ammissibilità fatta dalla Presidenza della Commissione, dovrà essere inoltrata tempestivamente, considerato che l'avvio dell'esame in Assemblea è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per la giornata di domani 27 gennaio.

Roberto SIMONETTI (LNA), preannuncia che il suo gruppo presenterà nel pomeriggio di oggi una richiesta alla Presidenza della Camera di riesame della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Fedriga 1.7.

Desidera porre all'attenzione della Commissione una questione già posta in sede di audizioni informali e di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e da ultimo posta con lettera dal Presidente del suo gruppo, l'onorevole Fedriga, alla Presidente della Camera. Si tratta della questione della sospensione dell'esame della proposta di legge costituzionale di revisione dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia fino alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge di revisione della parte II della Costituzione, che prevede la soppressione delle Province. Si pone infatti un problema di opportunità e di costituzionalità, perché, se fosse approvato il disegno di legge all'esame della Commissione e, invece, all'esito del *referendum* confermativo, il disegno di legge di revisione della parte II della Costituzione non entrasse in vigore, avremmo la soppressione delle Province in una sola Regione, il Friuli Venezia Giulia.

Sottopone la questione della sospensione dell'esame alla Commissione, riservandosi di presentare in Assemblea, secondo le indicazioni della Presidente della Camera, una questione sospensiva.

Ricorda, infine, come in un incontro tra una rappresentanza di sindaci della Regione Friuli Venezia Giulia e alcuni parlamentari, tra cui anche il collega Gigli, relatore del provvedimento in esame, sia emersa l'esigenza di un'audizione delle rappresentanze territoriali presenti all'incontro.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in merito alle questioni poste dal collega Simonetti, rileva che non è nel potere della Commissione la decisione in merito alla prosecuzione dell'esame del provvedimento, i cui tempi sono legati alla calendarizzazione in Assemblea stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo. Osserva altresì che l'articolo 79, comma 8, del Regolamento della Camera, stabilisce che le questioni sospensive non possono essere poste in votazione in Commissione in sede referente. Ritene peraltro che la soluzione più corretta sia quella della eventuale presentazione in Assemblea di una questione sospensiva, come indicato dalla Presidente della Camera nella risposta alla lettera a lei inviata dal deputato Fedriga, cui ha fatto cenno il deputato Simonetti.

Osserva anche che il tema posto dal collega Simonetti è stato discusso più volte, specialmente nell'ambito dell'attività istruttoria svolta mediante audizioni informali di rappresentanti territoriali, su indicazione dei gruppi parlamentari. Ricorda altresì che un'ampia attività istruttoria è stata condotta anche dalla 1<sup>o</sup> Commissione del Senato, nel corso dell'esame in sede referente.

Fa presente che, in seguito alla preannunciata presentazione di una richiesta alla Presidenza della Camera di rivalutazione della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Fedriga 1.7, la Commissione potrebbe differire a domani mattina la votazione degli emendamenti e il conferimento del mandato al relatore.

La Commissione concorda.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ricorda che in occasione di un incontro tra parlamentari e una rappresentanza di sindaci del Friuli Venezia Giulia egli ebbe modo di far presente che non sarebbe stato possibile procedere ad ulteriori audizioni nel corso dell'esame parlamentare, essendo stata già esaurita la fase istruttoria. Ricorda altresì che in quella sede fece presente come non sarebbe stato opportuno incidere a livello parlamentare su un testo proposto e approvato a larga maggioranza dal Consiglio regionale, se non previo un diverso orientamento del medesimo Consiglio.

Francesco SANNA (PD), citando, in particolare, il caso della Sardegna e della Sicilia, osserva che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali – tra cui rientrerebbe la materia della soppressione delle province – è un'attribuzione rientrante nell'autonomia spettante alle regioni a statuto speciale. Si dichiara sorpreso, dunque, che proprio un gruppo parlamentare che ha fatto del federalismo un tema di lotta politica si opponga ad un provvedimento che mira a valorizzare in pieno l'autonomia speciale di tali enti territoriali.

Sandra SAVINO (FI-PdL), fatto notare che il Consiglio regionale votò contro l'introduzione delle Città metropolitane, che sono state reintrodotte nel testo solo a seguito dell'*iter* parlamentare al Senato, giudica inopportuno evocare la deliberazione di quell'assemblea regionale solo per sostenere le proprie argomentazioni, a seconda delle proprie convenienze politiche.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**Emendamenti C. 259-A Fucci ed abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 2 e di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, che non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.**

**Emendamenti C. 3303-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.**

**C. 2981 Governo**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *presidente e relatore*, fa presente che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 costituisce un progresso nel campo della cooperazione giudiziaria penale bilaterale. In base all'accordo i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nell'atto pattizio, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale. Il testo si compone di 24 articoli.

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Re-

pubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, intende promuovere rapporti di collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale, al momento non regolati – come si legge nella relazione illustrativa che correda la proposta di legge C. 2981 – da alcun accordo. In virtù del Trattato, Italia e Kosovo si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. Il testo si compone di 27 articoli.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari (dettagliati nella relazione tecnica) derivanti dall'attuazione dei Trattati. Il comma 1, con riferimento al Trattato di estradizione prevede oneri per spese di missione derivanti dagli articoli 14 (consegna della persona da estradare) e 19 (spese di estradizione), valutati in euro 4.734 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese di cui agli articoli 7 (documentazione) e 8 (informazioni supplementari) del medesimo Trattato la norma prevede un onere di euro 4.500 a decorrere dal 2015; con riferimento al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale il medesimo comma 1 prevede oneri per spese di missione derivanti dagli articoli 6 (esecuzione della richiesta di assistenza), 9 (assunzione delle prove), 10 (comparizione) e 14 (trasferimento temporaneo di persone detenute) valutati in euro 8.094 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese di cui agli articoli 13 (videoconferenza), 15 e 16 (documenti ufficiali e pubblici, ed altri documenti) del medesimo Trattato di assistenza giudiziaria la norma prevede un onere di euro 21.100 a decorrere dal 2015. A tali oneri si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di ri-

serva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri per le spese di missione (di cui agli artt. 14 e 19 del Trattato di estradizione e 6, 9, 10 e 14 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale) ed a riferirne in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Questi (comma 3), a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e comunque della missione « Giustizia » del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 3. Il comma 5, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rap-

porti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che, anzitutto, il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, avvia un'importante fase di sviluppo dei rapporti bilaterali favorendo un'incisiva collaborazione nell'ambito giudiziario penale. Con esso, infatti, i due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la repressione dei quali sia di competenza dello Stato richiedente. L'adozione di norme puntuali per il settore dell'assistenza giudiziaria penale deriva dall'intensificazione dei rapporti tra Italia e Panama in settori cruciali a partire da quello finanziario, economico, commerciale e migratorio. Più in generale, il Trattato si inquadra tra gli strumenti finalizzati al miglioramento della collaborazione giudiziaria dell'Italia con i Paesi extra UE e volti a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il

contrasto al fenomeno della criminalità. Il testo si compone di 26 articoli.

Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 si inquadra nel medesimo contesto di sviluppo dei rapporti italo-panamensi nell'ambito giudiziario penale. L'adozione dell'atto pattizio in materia di estradizione, in particolare, è stata imposta dalla necessità di disciplinare uniformemente le esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono eseguire una pena. Il testo si compone di 24 articoli.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, approvato dal Senato della Repubblica il 3 giugno 2015 (A.S. 1600) (che è intervenuto ad aggiornare la decorrenza degli oneri finanziari attraverso un emendamento del relatore) si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati (meglio dettagliati nella relazione tecnica). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.**

**C. 3460 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, fa presente che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – *Partnership and Cooperation Agreement*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una *partnership* strategica.

L'Accordo quadro in esame – ad oggi ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati membri della UE, ad eccezione dell'Italia, della Francia e della Grecia e della stessa Unione europea – è destinato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980 – esteso al Vietnam nel 1999 con apposito Protocollo –, nonché dall'Accordo CE-Vietnam del 1995; ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani (al proposito la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica opportunamente ricorda la persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere impegni in tema di diritti umani, che ha rallentato significativamente le trattative per la stipula dell'Accordo in esame). La relazione introduttiva ricorda anche come quello del Vietnam sia il terzo accordo concluso dalla UE con un paese dell'ASEAN, dopo quelli con Indone-

sia e Filippine – si segnala al riguardo che il solo accordo UE – Indonesia è stato ratificato dall'Italia, con la legge 27 ottobre 2011, n. 192. L'Analisi dell'impatto della regolamentazione, che corredata anch'essa il disegno di legge, delinea efficacemente gli scopi e i contenuti generali dell'Accordo, volto a colmare la mancanza di una disciplina organica in alcuni settori importanti della cooperazione settoriale, soprattutto al fine di rendere possibile un rafforzamento degli scambi e degli investimenti reciproci, tenendo conto del diverso grado di sviluppo tra le Parti ma anche dei cambiamenti significativi avvenuti nello scenario internazionale. A tale scopo l'Accordo mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale, e qui con particolare attenzione allo sviluppo, nonché all'ampliamento degli scambi e degli investimenti. Le aree di cooperazione prioritaria riguarderanno i profili della giustizia, delle migrazioni, della lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata, nonché alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Sul piano socio-economico particolare attenzione viene posta allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute, agli affari sociali, all'agricoltura – in connessione con le problematiche poste dai cambiamenti climatici –, all'istruzione e alla cultura. Come ormai invalso nel diritto internazionale pattizio, la cooperazione settoriale sarà accompagnata dalla promozione di programmi di assistenza tecnica e *capacity building*, tali da ridurre gli effetti dei diversi livelli di sviluppo tra le Parti dell'Accordo. Va poi sottolineato come l'approfondimento delle relazioni politiche costituisca presupposto per il rafforzamento della cooperazione commerciale nelle relazioni dell'Unione europea con il sud-est asiatico, e in particolare con il Vietnam. Si prevede infatti che la conclusione dell'Accordo in esame faciliterà a sua volta la stipula dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam che è attualmente ancora in fase negoziale: significativamente, le trattative sono iniziate contestualmente alla stipula dell'Accordo quadro in esame. La relazione introduttiva specifica comunque che la Commissione euro-



pea e il Vietnam hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta del dialogo sui diritti umani e, inoltre, della cooperazione in materia di standard sanitari e fitosanitari e del lancio della strategia commerciale multilaterale, di particolare interesse per il nostro Paese.

Evidenzia che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Vietnam si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli. Il disegno di legge in esame, già approvato il 26 novembre scorso dal Senato, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, in particolare all'articolo 41, comma 2, lettera *d*) in materia di trattamento nazionale da accordare nei porti italiani al naviglio comunque riconducibile al Vietnam: all'onere, valutato in 10.595 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si osserva al riguardo che appare opportuno un aggiornamento della copertura a decorrere dal 2016. Il comma 2 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e

delle finanze procede alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (articolo 3, comma 3 ). Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da una relazione tecnica, in base alla quale si ravvisa l'ipotesi di onere per la finanza pubblica solo nel caso di concessione del trattamento nazionale a navi battenti bandiera del Vietnam o riconducibili a cittadini o società di nazionalità vietnamita: sulla base dei dati forniti dalle Capitanerie di porto per il 2014, tale eventualità produrrebbe un minore introito per lo Stato italiano, causato dal mancato pagamento di vari diritti portuali, nella misura annua di 10.595 euro. La relazione tecnica evidenzia inoltre come da nessun'altra norma dell'Accordo in esame derivino oneri per la finanza pubblica: infatti il funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 52 e l'organizzazione dei dialoghi settoriali saranno interamente a carico del bilancio comunitario, trattandosi di Accordo negoziato in tale sede. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (Testo base C. 3224 cost., approvata dal Senato e C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia).**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- 1. 1.** Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste, Duino-Aurisina (Devin Nabrežina), Monrupino (Repentabor), Muggia, San Dorligo della Valle (Dolina) e Sgonico (Zgonik).

- 1. 4.** Prodani.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

- 1. 5.** Prodani.

*Al comma 1, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province autonome.*

- 1. 7.** Fedriga, Invernizzi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: Province speciali con funzioni autonome da essa delegate.*

- 1. 8.** Fedriga, Invernizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province speciali di Friuli e di Venezia-Giulia, con funzioni autonome da essa delegate.*

- 1. 9.** Fedriga, Invernizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: Province con funzioni speciali da essa devolute.*

- 1. 10.** Fedriga, Invernizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province di Friuli e di Venezia-Giulia, con funzioni speciali da essa demandate ».*

- 1. 11.** Fedriga, Invernizzi.

## ART. 2.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12.*

- 2. 2.** Rizzetto, Prodani.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, ovunque ricorrano, sopprimere le parole:* anche nella forma di città metropolitane.

**2. 3.** Sandra Savino.

*Sopprimerlo.*

**\* 2. 1.** Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

*Sopprimerlo.*

**\* 2. 4.** Sandra Savino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e le parole «intese le popolazioni interessate» sono sostituite con le seguenti: con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum.

**2. 5.** Pellegrino, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: « , alle Province » sono soppresse.

**3. 1.** Nuti, Cozzolino, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* anche nella forma di città metropolitane.

**3. 4.** Sandra Savino.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 3.** Pellegrino, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

*Al comma 1, capoverso «ART. 11», comma 1, sopprimere le parole: ,* anche nella forma di Città metropolitane,.

**\* 4. 1.** Toninelli, Nuti, Cozzolino, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

*Al comma 1, capoverso «ART. 11», comma 1, sopprimere le parole: ,* anche nella forma di Città metropolitane,.

**\* 4. 6.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso «ART. 11», comma 2, sopprimere le parole: ,* anche obbligatorie,.

**4. 2.** Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole:* la maggiore età, *con le seguenti:* il 21° anno di età.

**5. 1.** Rizzetto, Prodani.

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 5000, *con le seguenti:* 3000.

**6. 1.** Rizzetto, Prodani.

ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963 le parole: « , delle Province » sono soppresse.

**7. 1.** Dieni, Nuti, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane.*

**7. 4.** Sandra Savino.

ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al primo comma dell'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963 le parole: delle Province e sono soppresse.

**8. 1.** D'Ambrosio, Nuti, Cozzolino, Cecconi, Dadone, Dieni, Toninelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane.*

**8. 4.** Sandra Savino.

ART. 9.

*Sopprimere le parole: , anche nella forma di Città metropolitane,.*

**\* 9. 1.** Nuti, Cozzolino, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

*Sopprimere le parole: , anche nella forma di Città metropolitane,.*

**\* 9. 4.** Sandra Savino.

ART. 10.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963 le parole: « , delle Province » sono soppresse.

**10. 1.** Dieni, Nuti, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane.*

**10. 4.** Sandra Savino.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. La costituzione di Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) viene stabilita esclusivamente mediante conferma con referendum popolare.

**11. 01.** Rizzetto, Prodani.

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 3.** Fedriga, Invernizzi.

*Al comma 1, dopo le parole: con legge regionale aggiungere: , successivamente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.*

**12. 6.** Prodani, Rizzetto.

*Apportare le modificazioni seguenti:*

a) al comma 1, sopprimere le parole da: « e, comunque » fino alla fine del comma;

b) al comma 2, sopprimere le parole da: « , anche » fino a: « metropolitane, »

c) al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « e prevede lo scioglimento anticipato degli organi delle province contestualmente alla loro soppressione ».

**12. 1.** Nuti, Cozzolino, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* non prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

\* **12. 2.** Sandra Savino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* non prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione e.

\* **12. 7.** Rizzetto, Prodani.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* anche nella forma di città metropolitane.

**12. 8.** Sandra Savino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, continua ad applicarsi sino alla entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione.

**12. 9.** Rizzetto, Prodani.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Emendamenti C. 259-A Fucci ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

**PARERE CONTRARIO**

sul testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 2

e

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 (C. 2981 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2981 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-

verno della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 (C. 3156 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3156 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 (C. 3460 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3460 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 », |

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti all'emendamento 1.500 dei Relatori</i> ) .....	30
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	31

#### SEDE REFERENTE

Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro alla giustizia Enrico Costa.

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.**

**C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prima di dichiarare l'inammissibilità per carenza di compensazione di alcune proposte emendative, ritiene opportuno fare alcune precisazioni sui criteri utilizzati. Il disegno di legge C. 2953, adottato come testo base, è composto da un articolo unico recante norme di delega per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e per l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (comma 1), nonché per il

riassetto del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale (comma 2). Riguardo alla copertura finanziaria di tali norme di delega, il comma 6 dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In base a tale ultima norma, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Tenuto conto di tali previsioni, in sede di valutazione dei profili finanziari degli emendamenti al disegno di legge, rileva quindi che sono stati considerati ammissibili, in conformità a prassi seguite dalla Commissione Bilancio anche in occasione dell'esame di altri « provvedimenti collegati », gli emendamenti che, ancorché potenzialmente onerosi e privi dell'indicazione delle relative risorse, siano volti esclusivamente ad introdurre criteri di delega. Ciò in quanto si considera che il richiamo al predetto articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pub-

blica consenta di garantire, in sede di esercizio delle deleghe, la copertura finanziaria dei relativi decreti legislativi pure in presenza dei predetti effetti finanziari.

Tutto ciò premesso, per quanto attiene agli emendamenti presentati, riferiti a criteri di delega, ravvisa la carenza di copertura finanziaria riguardo ai seguenti emendamenti:

Maestri 1.26, nel quale non appare il collegamento formale fra le misure contenute nell'emendamento e il meccanismo di copertura indicato per il complesso delle deleghe dal comma 6 del disegno di legge C. 2953;

Colletti 1.202 prevede che siano indetti « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge » concorsi fino alla completa copertura dei posti vacanti delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo non dirigenziale delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione giudiziaria. L'emendamento prevede espressamente che ciò avvenga in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Il tenore letterale della proposta, con la previsione di un termine massimo per adempiere alle misure previste dal testo non coordinato con quello previsto per l'esercizio della delega, non risulta di fatto compatibile con la formale configurazione della norma medesima come criterio di delega.

Riguardo gli articoli aggiuntivi, sottolinea che non trova applicazione il criterio del successivo reperimento dei mezzi finanziari necessari alla copertura di effetti onerosi di cui all'articolo 17 comma 2 della legge n. 196 del 2009, risultando pertanto inammissibili, per carenza di compensazione, le seguenti proposte emendative:

Colletti 1.09, volto ad attribuire anche ai difensori la possibilità di autenticare le copie di tutti gli atti del processo. Poiché tale attività, a legislazione vigente, è ordinariamente esercitata dalle cancellerie, ne deriverebbe una perdita di gettito da entrate extratributarie per diritti di copia, onere per il quale non è stata

prevista un'apposita copertura. L'inammissibilità per motivi finanziari della proposta deriva dalla sua formulazione come norma direttamente applicativa, mentre proposte di analogo contenuto (per esempio gli emendamenti 1.213 e 1.214), formulate come criteri di delega, possono invece considerarsi ammissibili per i motivi già indicati;

Colletti 1.068, che sopprime, mediante le abrogazioni disposte al comma 2, il contributo unificato dovuto per l'istanza di ricerca con modalità telematica, introdotto nel Testo unico delle spese di giustizia dal decreto-legge n. 132 del 2014. In proposito, rammenta che all'introduzione di tale contributo erano stati ascritti effetti positivi ai fini dei saldi di finanza pubblica. Infatti, secondo la relazione tecnica che accompagnava il provvedimento, il gettito che sarebbe scaturito dalla disposizione in esame avrebbe costituito una nuova entrata per il bilancio dello Stato, utilizzabile per compensare adeguatamente il minor gettito derivante da altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa in esame non prevede alcuna copertura;

Bonafede 1.092, che sopprime l'incremento del contributo unificato previsto per i giudizi innanzi al tribunale delle imprese, il cui maggior gettito è destinato, a normativa vigente, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione delle sezioni specializzate in materia d'impresa;

Colletti 1.093, che amplia le fattispecie per l'esonero dal versamento di oneri e tasse, includendo le controversie riguardanti il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro da parte di liberi professionisti. Tale ampliamento comporta minori entrate non coperte;

Colletti 1.098, che modifica, alla lettera *b*), le modalità di versamento del contributo unificato, prevedendo che alla costituzione del giudizio sia versata solo una quota pari alla metà dello stesso, essendo la seconda metà di competenza della parte soccombente, come individuata

al momento della sentenza. Lo slittamento del pagamento della seconda quota appare suscettibile di determinare minori entrate relativamente alle singole annualità rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel prendere atto dell'inammissibilità di alcuni articoli aggiuntivi non configurati in forma di delega legislativa, stigmatizza il fatto che il Governo abbia ritenuto di fare ricorso proprio allo strumento della delega per procedere alla riforma di un settore così delicato e strategico come la giustizia civile. Sottolinea infatti come, per conferire maggiore efficienza al processo civile e riformare il relativo apparato organizzativo, dovrebbe aversi preventiva contezza delle risorse finanziarie necessarie a tale scopo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che i decreti legislativi di attuazione della delega in esame potranno essere emanati, ove onerosi, solo previo stanziamento, attraverso successivi provvedimenti di rango legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie. Rammenta, inoltre, che il testo del provvedimento in discussione, come risultante dagli emendamenti approvati, che dovranno essere corredati da apposita relazione tecnica, sarà comunque sottoposto al parere della Commissione Bilancio.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede se il Governo, una volta approvata la delega legislativa in discussione, sia obbligato a reperire le risorse finanziarie necessarie a darvi attuazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che in astratto il Governo, ove non reperisse le risorse finanziarie necessarie all'integrale attuazione della delega legislativa, potrebbe esercitare la stessa solo in via parziale. Rammenta, in ogni caso, che la riforma del processo civile rappresenta, senza dubbio alcuno, una delle priorità dell'Esecutivo e che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole su una serie di emendamenti. Tutto ciò porta

a presumere che ragionevolmente il Governo eserciterà la delega integralmente, predisponendo le necessarie coperture finanziarie, una volta che il disegno di legge sarà approvato.

Nel far presente che sono stati presentati alcuni subemendamenti all'emendamento 1.500 dei relatori (*vedi allegato 1*), avverte, infine, che il termine per presentare eventuali richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili è fissato alle 18 della giornata odierna.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Berretta, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.500 dei relatori.

Il Viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Milena SANTERINI (DeS-CD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.2: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.4: si intende vi abbia rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S), illustra l'emendamento a sua firma 1.5, volto a costituire la sezione specializzata in materia di impresa presso ogni tribunale ordinario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafede 1.5 e Colletti 1.6, quindi approva l'emendamento Bonafede 1.7 (*vedi allegato 2*).

Alfonso BONAFEDE (M5S), chiede ai relatori di riconsiderare il parere contra-

rio precedentemente espresso sull'emendamento a sua prima firma 1.8.

Giuseppe BERRETTA, *relatore*, anche a nome del collega Vazio, sottolinea come nel corso delle audizioni sia emersa una sostanziale e unanime condivisione del criterio di delega che l'emendamento è diretto a sopprimere; ciò in ragione dell'opportunità di unificare presso il giudice specializzato le controversie societarie a prescindere dalla forma dell'ente, anche al fine di evitare contrasti interpretativi in punto di competenza. Per tali ragioni, ritiene di confermare il parere contrario già espresso sulla predetta proposta emendativa.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea, preliminarmente, come non tutti i soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svoltasi presso la Commissione si fossero espressi in senso favorevole al criterio di delega in questione. Osserva, infatti, come le disposizioni del disegno di legge delega, nell'ampliare le competenze del tribunale delle imprese, finiscano, di fatto, con limitare il diritto, in particolare per gli imprenditori che operano nelle realtà più disagiate del Paese, di ricorrere alla giustizia civile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che il disegno di legge in discussione, al comma 1, lettera *a*), n. 4, prevede specificamente, tra i criteri di delega, la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei tribunali medesimi.

Alfonso BONAFEDE (M5S) evidenzia che l'obiettivo del Governo sia unicamente

quello di determinare il decremento del contenzioso, non quello di rendere il sistema giustizia accessibile a tutti i cittadini.

La Commissione con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafede 1.8 e 1.9.

Alfonso BONAFEDE (M5S), illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10, volto a sopprimere il criterio di delega che assegna al tribunale delle imprese la competenza relativa alle controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche sotto soglia.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.10.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Sannicandro 1.11, facendolo proprio.

La Commissione approva l'emendamento Sannicandro 1.11 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Sannicandro 1.11, gli emendamenti Turco 1.12, Bonafede 1.13, Bazoli 1.14, Turco 1.15, Schullian 1.16, 1.17 e 1.18, Turco 1.19, Ferranti 1.20, Schullian 1.21, Turco 1.22 e 1.23, non saranno posti in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.24.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.500 DEI RELATORI**

*Al capoverso numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola: «valorizzazione» con le seguenti: «conservare il carattere facoltativo»;

b) dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: « , in via eventuale »;

c) sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «possono costituire».

**0. 1. 500. 1.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al capoverso numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola: «valorizzazione» con le seguenti: «conservare il carattere facoltativo»;

b) sostituire le parole da: «la mancata» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa allo

stato degli atti, adeguatamente motivata, senza pregiudizio per la decisione del merito e per la validità del processo».

**0. 1. 500. 2.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al capoverso numero 1), sopprimere le parole: «o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice»,».*

**0. 1. 500. 3.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al capoverso numero 1), sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «possono costituire».*

**0. 1. 500. 4.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al capoverso numero 1), sopprimere le parole da: « , nonché » fino alla fine del periodo.*

**0. 1. 500. 5.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.3) con il seguente: 2.3). Le azioni di classe.*

**1. 7.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 3).*

**1. 11.** Sannicandro, Daniele Farina, Colletti.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di una delegazione di ex parlamentari sciiti del Bahrein (*Svolgimento e conclusione*) . 32

##### INTERROGAZIONI:

5-06239 Grande: Sull'esportazione di armi in Ucraina ..... 33

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 34

5-06370 Anzaldi: Su tre cittadini italiani detenuti in Guinea Equatoriale ..... 33

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 35

5-06805 Gagnarli: Sull'espulsione di tre cittadine italiane dalla Danimarca a seguito di manifestazioni di protesta per la tutela di specie marine protette dalla Convenzione di Berna del 1979 ..... 33

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 37

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.*

##### **La seduta comincia alle 13.05.**

**Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.**

**Audizione di una delegazione di ex parlamentari sciiti del Bahrein.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche attraverso la trasmissione sul circuito televisivo interno.

Svolge, quindi, un breve intervento introduttivo.

Khalil ALMARZOOQ ed Ali ALASWAD, esponenti della organizzazione politica bahrenita nonché principale partito islamista sciita di opposizione *Al-Wefaq National Islamic Society*, svolgono un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Franco CASSANO (PD) e Pia Elda LOCATELLI, *presidente*.

Khalil ALMARZOOQ ed Ali ALASWAD, esponenti della organizzazione politica bahrenita nonché principale partito islamista sciita di opposizione *Al-Wefaq National Islamic Society*, rispondono, a più riprese,



ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-06239 Grande: Sull'esportazione di armi in Ucraina.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marta GRANDE (M5S), nell'esprimere, anche a nome del Movimento 5 Stelle, piena soddisfazione per la risposta del Governo, evidenzia come si trattasse di una questione da chiarire, non essendo stato individuato nel frattempo alcun riscontro sulla questione oggetto dell'interrogazione.

**5-06370 Anzaldi: Su tre cittadini italiani detenuti in Guinea Equatoriale.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele ANZALDI (PD), si ritiene soddisfatto della risposta e dell'interessamento del Governo in ordine ad una vicenda che non può non destare preoccupazione, soprattutto in relazione all'entità delle misure detentive cui sono sottoposti i nostri due connazionali, atteso che finalmente vengono forniti, seppure in un contesto drammatico, alcuni elementi certi e parzialmente rassicuranti, almeno con riferimento al loro stato di salute.

**5-06805 Gagnarli: Sull'espulsione di tre cittadine italiane dalla Danimarca a seguito di manifestazioni di protesta per la tutela di specie marine protette dalla Convenzione di Berna del 1979.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara GAGNARLI (M5S), nel dichiararsi soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che dà risalto alla contrarietà delle autorità italiane a una pratica di caccia incivile ed inammissibile, pone in rilievo come la Danimarca abbia violato le normative europee in materia di protezione delle specie animali selvatiche su suolo e in acque europee, in particolare la Convenzione di Berna e la direttiva Habitat n. 93/43/CEE, pur se, a rigore, il territorio delle Isole Far Oer, teatro della vicenda, sia formalmente escluso dall'applicazione di dette normative, poiché esterno all'Unione europea. Esprimendo, altresì, soddisfazione in merito all'interessamento delle autorità italiane nel fornire assistenza giudiziaria alle connazionali implicate nella vicenda, invita l'Esecutivo ad attivarsi in sede europea per garantire l'effettivo rispetto della legislazione che assicura protezione rigorosa a tutti i globicefali.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-06239 Grande: Sull'esportazione di armi in Ucraina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Interrogante per avermi dato la possibilità di chiarire la posizione del Governo italiano in merito alla presunta vendita di armi all'Ucraina. Innanzitutto, vorrei sottolineare che l'Italia non è fra i Paesi che, secondo quanto affermato, avrebbero assicurato forniture militari a Kiev.

Sin dal 2014, le evoluzioni della crisi in Ucraina hanno fortemente sconsigliato, pur in assenza di un bando all'esportazione di armamenti, di procedere ad autorizzazioni alle forniture commerciali di armi e materiale offensivo, nella convinzione che un eventuale utilizzo improprio potesse contribuire a una *escalation* delle ostilità.

Il Governo italiano ha sempre sostenuto che la soluzione della crisi ucraina dovesse necessariamente passare attraverso la strada del dialogo e della soluzione concordata, piuttosto che trovare un esito sul piano militare. In tale contesto, sosteniamo con convinzione gli sforzi portati avanti dal quartetto di Normandia (Francia, Germania, Russia ed Ucraina), con la mediazione dell'OSCE in seno al cosiddetto « gruppo trilaterale di contatto »

(con Mosca e Kiev ed all'uopo ampliato a rappresentanti dei gruppi separatisti), al fine di trovare una soluzione di compromesso nell'interesse del Paese e dell'intera Europa. Tale architettura negoziale è stata peraltro alla base delle intese di Minsk del febbraio 2015, la cui piena attuazione costituisce al momento l'unica piattaforma di compromesso possibile. I risultati finora raggiunti in tale ambito, grazie agli sforzi congiunti del quartetto normanno e dell'OSCE, sono positivi e importanti e confermano la nostra convinzione che il sentiero intrapreso sia quello giusto e che sia necessario sostenerlo con convinzione e coerenza.

Il Governo italiano continuerà pertanto a incoraggiare le parti affinché si giunga tempestivamente ad una soluzione sostenibile e duratura del conflitto in corso, che tenga debitamente conto delle legittime aspirazioni delle minoranze d'Ucraina nel rispetto della integrità territoriale del Paese e contribuisca alla ripresa economica del Paese, nel quadro delle attività e delle iniziative a tal fine decise sia in ambito UE che nel contesto del G7.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06370 Anzaldi: Su tre cittadini italiani detenuti in Guinea Equatoriale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei iniziare fornendovi degli aggiornamenti sul caso dei connazionali Fabio e Filippo Galassi e Daniel Candio. La Farnesina ha seguito la vicenda sin dalle prime fasi con la massima attenzione sia direttamente, sia tramite l'Ambasciata in Camerun, competente per la Guinea Equatoriale, e il Corrispondente consolare a Bata, prestando tutta l'assistenza possibile ai nostri connazionali e mantenendo contatti costanti con i familiari e i legali.

Per quanto riguarda le vicende processuali dei connazionali vorrei segnalare come, anche grazie all'azione portata avanti dalla Farnesina e ai ripetuti passi compiuti dal nostro Ambasciatore a Yaoundé presso le Autorità equatoguineane, la posizione di Daniel Candio sia stata chiarita e il connazionale abbia potuto fare rientro in Italia dopo essere stato scarcerato il 1° ottobre scorso. Quanto a Fabio e Filippo Galassi, come noto sono accusati di appropriazione indebita, truffa, riciclaggio, falsificazione di documenti, stoccaggio e vendita fraudolenta di beni. Lo scorso 10 dicembre si è conclusa la fase dibattimentale del processo a loro carico avviato il 25 novembre presso il Tribunale di Bata e si è ora in attesa della decisione della magistratura locale. Le udienze si sono svolte senza particolari criticità, nel rispetto delle procedure locali. Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna a 15 anni di reclusione per Fabio Galassi (per la sua posizione ritenuta più influente all'interno della società *General Works*) e a 10 anni per Filippo, mentre la difesa ha

chiesto la piena assoluzione per insussistenza delle accuse e delle prove a loro carico.

Nelle more della decisione che verrà presa dal tribunale, sin dalle fasi dell'arresto l'Ambasciatore a Yaoundé è intervenuto in numerose occasioni presso le Autorità locali al fine di tutelare i diritti dei nostri connazionali. Sono stati effettuati passi ai più alti livelli e, in particolare, presso il Presidente della Repubblica Teodoro Obiang – che si è impegnato a seguire il caso e a favorire la ricerca di una soluzione – e il Ministero degli Esteri. Sono inoltre state sensibilizzate le Autorità Giudiziarie locali, alle quali è stata espressa la forte aspettativa che sia garantito un giudizio equo e spedito. Tali posizioni sono state di recente ribadite anche dal Corrispondente consolare a Bata, che si è anche occupato di effettuare numerose visite in carcere ai nostri connazionali nel corso degli ultimi mesi, al fine di monitorare le loro condizioni di salute e fornirgli generi di conforto.

Vorrei pertanto assicurare che i nostri connazionali beneficiano di condizioni detentive migliori rispetto a quelle degli altri detenuti e per loro è stata inoltre richiesta la possibilità di comunicare telefonicamente con i familiari in Italia. Quanto allo stato di salute di Fabio Galassi, il corrispondente consolare lo ha accompagnato ad una prima visita oculistica nell'ottobre scorso, a cui ha fatto seguito un successivo consulto, che ha escluso l'ipotesi di un possibile distacco della retina e confermato la necessità di riposo.

Oltre all'azione portata avanti dalla nostra Ambasciata *in loco*, abbiamo compiuto dei passi ufficiali anche sull'Ambasciatore della Guinea Equatoriale in Italia per segnalare la delicatezza della situazione e la necessità di una rapida conclusione del processo in corso. Alla Farnesina sono stati inoltre ricevuti più volte i familiari dei nostri connazionali, ai quali sono stati forniti costanti aggiornamenti sulle azioni intraprese e sull'assistenza loro fornita.

Le famiglie mantengono peraltro contatti costanti sia con l'Ambasciata in Camerun che con il corrispondente consolare a Bata.

Infine vorrei sottolineare come l'azione del Governo si sia sviluppata anche in ambito UE al fine di assicurare che le pressioni e sensibilizzazioni sul governo equatoguineano fossero effettuate anche a livello europeo. Al riguardo abbiamo in-

teressato della vicenda sia il Servizio Europeo per l'Azione Esterna a Bruxelles sia, per il tramite della nostra Ambasciata a Yaoundé, l'Ambasciata spagnola in Guinea Equatoriale – titolare della Presidenza di turno dell'Unione europea *in loco* – perché intervenissero a garanzia di un processo giusto e rapido per i nostri connazionali.

Vorrei concludere confermando che il Governo continuerà a seguire con la massima attenzione l'evolversi della vicenda in tutti i suoi aspetti, al fine di sollecitare una rapida ed equa conclusione sul piano giudiziario. Continueremo pertanto la nostra azione di sensibilizzazione sia *in loco*, in collaborazione con le Ambasciate dei Paesi partner, che a livello nazionale ed europeo, continuando al contempo a fornire ogni possibile assistenza consolare ai nostri connazionali e ai loro familiari.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06805 Gagnarli: Sull'espulsione di tre cittadine italiane dalla Danimarca a seguito di manifestazioni di protesta per la tutela di specie marine protette dalla Convenzione di Berna del 1979.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Permettetemi in primo luogo di ricordare che il Governo italiano ha sempre mantenuto una posizione di ferma contrarietà alla caccia ai cetacei e ad altri mammiferi marini, impegnandosi attivamente sia in ambito europeo che internazionale (in particolare all'interno della Commissione Baleniera Internazionale – IWC) al fine di promuovere politiche ambientali incentrate sulla conservazione e protezione delle specie animali selvatiche.

La legislazione europea in tale settore, con particolare riferimento alla direttiva Habitat, è tra le più avanzate e garantisce una protezione rigorosa di tutti i cetacei. Tale normativa non è tuttavia applicabile alle Isole Far Oer che, pur facendo parte del Regno di Danimarca, non sono parte dell'Unione europea ai sensi del Trattato di adesione della Danimarca alla UE. Le isole Far Oer sono state parimenti escluse dalla Convenzione di Berna del 1979 al momento dell'adesione di Copenaghen, sempre per la questione della tradizionale caccia ai globicefali denominata « Grindadráp ».

Ciò rende di fatto inapplicabili le disposizioni della direttiva habitat e della Convenzione di Berna ai territori delle Far Oer, limitando fortemente il margine di azione dell'Italia e delle istituzioni europee sulla Danimarca per spingerla ad abbandonare tale pratica nei suoi territori. Ciò nonostante, il Governo si è sempre battuto in tutte le sedi opportune e con i mezzi consentiti dai trattati per ribadire la propria contrarietà ad ogni forma di caccia ai

mammiferi, promuovendo attivamente politiche ambientali in linea con gli standard europei, e tale azione di sensibilizzazione verrà portata avanti con coerenza e determinazione in coordinamento con i nostri partner internazionali.

Sul caso delle connazionali Marianna Baldo e Alice Rusconi Bodin, l'Ambasciata d'Italia a Copenaghen si è immediatamente attivata, anche per il tramite del Console Onorario, al fine di fornire ogni possibile assistenza alle nostre connazionali, mantenendo contatti costanti con i familiari e i legali, oltre che con le autorità locali.

Ad entrambe è stato notificato un decreto di espulsione dalle Isole Far Oer per un anno (fino a settembre 2016) e comminata un'ammenda di circa 25000 Corone a testa, pari a circa 3500 euro. Nei confronti di quest'ultimo provvedimento le connazionali hanno presentato ricorso in Appello e il 9/10 marzo 2016 è attesa la pronuncia della Corte, che deciderà altresì della sorte del materiale loro sequestrato al momento del fermo (apparecchi fotografici, e altro). Le signore Baldo e Rusconi Bodin potranno presenziare alla seduta della Corte, ma dovranno chiedere alle Autorità faroesi un permesso speciale per poter rientrare nel Paese.

Vorrei concludere assicurando sin d'ora che, pur nel pieno rispetto dell'autonomia del potere giudiziario e dell'ordinamento locale, la nostra Ambasciata continuerà a fornire tutta l'assistenza necessaria alle nostre connazionali nel corso del processo.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico ( <i>Deliberazione</i> ) ...	41
ALLEGATO 3 ( <i>Programma</i> ) .....	45

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

##### C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che sostituirà il relatore, deputata Bonomo, impossibilitata a prendere parte ai lavori della seduta odierna. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione, che illustra (*vedi allegato 1*).

Elio VITO (FI-PdL), preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere, ritenendo che prorogare la durata degli attuali organi della rappresentanza militare sia necessario, per consentire al Parlamento di portare avanti la riforma della materia e di assicurare ai militari i diritti che spettano loro.

A questo riguardo, segnala che un componente del Co.ce.r. risulta essere stato fatto oggetto di un procedimento disciplinare per aver denunciato che nella primavera scorsa molti dei militari dislocati in tutta fretta a Milano per la sicurezza di Expo 2015 erano stati sistemati in tendo-

poli allestite nei cortili delle caserme, in condizioni di disagio che si sono poi aggravate per il maltempo e la pioggia. Ricorda che la questione fu oggetto di una sua interrogazione e che successivamente una delegazione della Commissione, da lui guidata, ha anche svolto una missione a Milano per verificare, tra l'altro, le condizioni di alloggiamento dei militari. Rende quindi noto di aver presentato venerdì scorso un'interrogazione (n. 5-07495) sul procedimento disciplinare cui ha accennato. Nel chiedere la sollecita calendarizzazione della sua interrogazione, se possibile già nella corrente settimana, rileva che, se confermato, il procedimento disciplinare costituirebbe una mancanza di garbo istituzionale nei confronti della Commissione, considerato che questa si è apertamente interessata del trattamento ricevuto dai militari impiegati a Milano.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, rinvia la questione della calendarizzazione dell'interrogazione all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà domani.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), dopo aver ricordato che il decreto-legge in esame proroga, tra l'altro, la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al decreto del Ministro della difesa 11 maggio 2015, n. 82, che ha istituito presso il Ministero della difesa l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi inesplosi, preannuncia l'intenzione di presentare un ordine del giorno in Assemblea per chiedere al Governo di valutare uno specifico profilo che si riserva di chiarire in quella sede.

Il sottosegretario Domenico ROSSI assicura la piena disponibilità del Governo a valutare l'eventuale accoglimento di ordini del giorno, ferma restando la necessità di conoscerne il tenore e di svolgere i necessari approfondimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.**

**C. 3460 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Causin, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni della Commissione, introduce l'esame, riferendo che il disegno di legge C. 3460, approvato dal Senato lo scorso 26 novembre 2015, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – *Partnership and Cooperation Agreement*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra parte.

Osserva, quindi, che l'Accordo quadro in esame – ad oggi ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati membri della UE, ad eccezione dell'Italia, della Francia e della Grecia – è destinato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale attualmente vigente, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani. Infatti, come ricordato anche nella relazione governativa che accompagna il provvedimento, proprio la persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere impegni in tema di diritti umani ha significativamente rallentato le trattative per la stipula dell'Accordo.

Ciò premesso, segnala che l'obiettivo generale che l'Accordo intende perseguire è quello di colmare la mancanza di una disciplina organica in alcuni settori importanti della cooperazione settoriale, soprattutto al fine di rendere possibile un rafforzamento degli scambi e degli investimenti reciproci, tenendo conto del di-

verso grado di sviluppo tra le Parti, ma anche dei cambiamenti significativi avvenuti nello scenario internazionale. Pertanto, l'Accordo mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale, nonché all'ampliamento degli scambi e degli investimenti.

Evidenzia, inoltre, che le aree di cooperazione prioritaria riguarderanno i profili della giustizia, delle migrazioni, della lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata, nonché alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Particolare attenzione sul piano socioeconomico viene poi posta allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute, agli affari sociali, all'agricoltura – in connessione con le problematiche poste dai cambiamenti climatici – all'istruzione e alla cultura.

Quanto alla struttura dell'Accordo, che si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli, fa presente che il titolo I (articoli 1-4) riguarda la natura e l'ambito di applicazione dell'Accordo.

In particolare, l'articolo 1 enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e gli obiettivi internazionali di sviluppo, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2, mentre gli articoli 3 e 4 riguardano la cooperazione tra le Parti nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali e la cooperazione bilaterale.

Il titolo II (articoli 5-7) disciplina la cooperazione allo sviluppo, che deve essere mirata all'eliminazione della povertà e alla crescita economica sostenibile, nonché all'integrazione del Vietnam nell'economia mondiale, compatibilmente con i programmi di sviluppo socioeconomico di quel Paese.

Il titolo III (articoli 8-11) è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza: in particolare, l'articolo 8 impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, mentre

con l'articolo 9 le Parti si impegnano a contrastare i traffici di armi leggere. L'articolo 10 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni ONU, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione. L'articolo 11, infine, concerne la cooperazione giudiziaria.

Il titolo IV (articoli 12-22) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti, e prevede che le Parti s'impegnino a informarsi vicendevolmente sull'evoluzione delle politiche collegate al commercio e che la cooperazione in ambito commerciale venga ulteriormente disciplinata dall'Accordo di libero scambio UE-Vietnam in corso di negoziazione.

Il titolo V (articoli 23-26) concerne i diversi risvolti della cooperazione giudiziaria, a partire dalla lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione, nella quale si darà luogo all'applicazione dei pertinenti strumenti delle Nazioni Unite.

Il titolo VI (articoli 27-51) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione, tra i quali segnala quello delle migrazioni (articolo 27), che mira a riportare le migrazioni nel quadro della legalità e a prevenire l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, nel quadro della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, specialmente alla luce dei principi del non respingimento e del ritorno volontario.

Il titolo VII (articolo 52) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile, che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del PCA.



Infine, il titolo VIII (articoli 53-65) reca le disposizioni finali. Nello specifico è prevista la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici (articolo 54). Sottolinea, quindi, che secondo quanto previsto dall'articolo 62, nessuna disposizione dell'Accordo in esame potrà essere interpretata quale obbligo di una delle Parti di fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai propri interessi di sicurezza.

In conclusione, dopo aver ricordato la rilevanza dell'Accordo sotto il profilo commerciale, in considerazione delle consuete e condivisibili disposizioni che riguardano le materie di competenza della Commissione difesa, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.**

*(Deliberazione).*

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di disporre un'indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Essendo stata raggiunta l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone di deliberare l'indagine conoscitiva, che si svolgerà sulla base del programma allegato (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 14.25.**

ALLEGATO 1

**DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
(C. 3513 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 3513);

rilevato che:

l'articolo 1, comma 2, proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2015 previste per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente;

il comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo 1 proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 previste per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013);

sempre l'articolo 1, al comma 8, interviene sull'articolo 2223 del codice dell'ordinamento militare al fine di prorogare di un anno il regime transitorio concernente il collocamento in aspettativa per riduzione quadri per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico;

l'articolo 4, comma 6, interviene sulla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti le attività connesse alla bonifica da ordigni bellici insosplosi, specificando che tali disposizioni decorrono trascorsi dodici mesi – anziché

sei, come inizialmente previsto – dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della difesa 11 maggio 2015, n. 82;

considerato che:

da oltre un anno la Commissione sta discutendo, in sede referente, progetti di legge in materia di riforma degli istituti della rappresentanza militare (C. 1963 e abbinati);

tra pochi mesi verranno a scadenza i mandati degli attuali componenti degli organi di rappresentanza (Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare e Consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza);

appare necessario prorogare di almeno un anno la durata degli organi anzidetti, per consentire al Parlamento di portare avanti l'iter di riforma degli istituti della rappresentanza militare ed evitare di procedere al rinnovo degli stessi organi, con il rischio che l'eventuale approvazione in via definitiva della riforma ne provochi la decadenza poco dopo l'elezione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

per le ragioni chiarite nelle premesse, appare opportuno intervenire sull'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66) per prevedere che il mandato dei componenti attualmente in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del

Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, sia prorogato fino al 30 maggio 2017 e che i procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza debbano concludersi entro il 15 luglio 2017.

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 (C. 3460 Governo, approvato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3460 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 »;

rilevato che l'Accordo quadro è finalizzato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale attualmente vigente, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani;

evidenziato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, rileva il

titolo III (articoli 8-11) dell'Accordo, dedicato alle questioni della pace e della sicurezza e che, in particolare, l'articolo 8 impegna le Parti a cooperare nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, mentre l'articolo 9 impegna le Parti a contrastare i traffici di armi leggere;

considerato che, secondo quanto previsto nel titolo VIII (articolo 62), nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere interpretata quale obbligo di una delle Parti di fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai propri interessi di sicurezza,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico****PROGRAMMA**

La globalizzazione – il fenomeno forse più significativo del nostro tempo – è stata resa possibile anche e soprattutto dalla creazione dello spazio cibernetico, ossia della ramificatissima rete di collegamenti e di infrastrutture informatici che mette in contatto tra loro un crescente numero di esseri umani e permette di attivare e controllare a distanza macchine e apparati in tutto il mondo.

In quanto luogo di interazioni umane, lo spazio cibernetico si presta a veicolare anche le interazioni a carattere ostile (truffa, spionaggio, bullismo, diffamazione, danneggiamento, etc.). Azioni offensive nello spazio cibernetico, come nello spazio fisico, possono essere compiute da individui isolati come pure da gruppi o da organizzazioni di qualsiasi tipo, compresi gli Stati. Analogamente, obiettivi delle azioni offensive possono essere sia gli individui sia le organizzazioni, compresi gli Stati.

L'azione offensiva può essere minacciata o realizzata da uno Stato contro uno Stato per uno qualsiasi degli scopi tradizionalmente perseguiti con il ricorso alla guerra e allo strumento militare. Quando l'attacco è portato attraverso lo spazio cibernetico, si parla di « guerra cibernetica » (*cyber-warfare*) e correlativamente di « difesa cibernetica » (*cyber-defence*).

La guerra e la difesa cibernetiche sono ad oggi, a parte alcune avvisaglie, uno scenario soltanto possibile, al pari della guerra nucleare. Come tuttavia evidenziato da un numero crescente di analisi strategiche, lo spazio cibernetico è il nuovo fondamentale campo di battaglia e di competizione geopolitica dell'umanità. Le

prossime guerre tra gli Stati non saranno certamente condotte soltanto con i tradizionali strumenti di offesa e di difesa via terra, mare e aria, ma saranno accompagnate e probabilmente iniziate con attacchi perpetrati attraverso lo spazio cibernetico, i quali sono suscettibili di infliggere al nemico danni gravissimi, con effetti sulla società che gli esperti considerano paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali.

È noto agli analisti che alcuni Stati stanno da tempo sviluppando, nell'ambito delle rispettive Forze armate o di strutture parastatali, la propria capacità di offensiva cibernetica, in una logica – è da sperare – di mera deterrenza. Diversi Governi si sono dotati delle capacità necessarie per penetrare le reti nazionali degli altri Stati (in uso sia alle autorità pubbliche sia ai privati) a fini di spionaggio o per mappare i sistemi potenzialmente oggetto di un futuro attacco. È altresì concreto il rischio che alcuni Paesi mobilitino la propria industria nazionale al fine di alterare componenti *hardware* da essa prodotte e vendute all'estero, acquisendo così la capacità di superare in maniera pressoché irrilevabile ogni difesa posta in essere dall'utilizzatore dell'assetto finito.

Nel contempo, nello spazio cibernetico operano attori – innanzitutto le organizzazioni terroristiche – che, pur senza essere Stati, sono in grado di minacciare seriamente la sicurezza degli Stati e di intere comunità nazionali. Infatti la tecnologia, e ancor più la tecnologia informatica, rende oggi possibile a un numero limitato di persone con adeguate conoscenze specialistiche di arrecare ad ampie

comunità – potenzialmente anche all'intera comunità di uno Stato – danni enormi agendo da grande distanza e in totale anonimato. L'asimmetricità è una caratteristica saliente della minaccia cibernetica.

La difesa delle reti implica lo sviluppo di un'efficiente e continua capacità di monitoraggio e di analisi degli attacchi. I pericoli esistenti nello spazio cibernetico sono straordinariamente vari, in quanto straordinariamente varie sono la tipologia di attori che operano in tale spazio e le attività umane che vi si svolgono. Per questa ragione, l'ordinamento non affida a un soggetto esclusivo la responsabilità della protezione dello spazio cibernetico nazionale, ma la ripartisce tra più soggetti istituzionali, secondo i rispettivi ambiti di competenza, concentrando tuttavia le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento strategico in un unico organismo (che oggi – sulla base della direttiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013, recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale – è individuato nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) e delineando nell'insieme un'architettura che mette a sistema i molteplici attori che operano nel campo della sicurezza dello spazio cibernetico.

Le Forze armate italiane sono consapevoli del pericolo e – al pari delle Forze di Polizia, degli organismi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE, AISI) e degli altri soggetti istituzionali cui l'ordinamento affida compiti in questo campo – si sono attivate per sviluppare, in piena armonia con la strategia nazionale sulla protezione informatica (di cui al «Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico»), il sistema di difesa contro gli attacchi di natura cibernetica che dovessero eccedere le capacità predisposte dalle agenzie civili.

Rispetto alla serietà e gravità degli scenari che emergono nelle analisi internazionali e nazionali, la riflessione sul tema appare in Italia ancora troppo circoscritta all'ambito specialistico. È invece necessario che anche la società civile e la

classe politica che ne è espressione acquistino consapevolezza di tali scenari, in modo da avere chiara cognizione dell'evoluzione delle prospettive di rischio. Per approfondire la conoscenza delle questioni sopra accennate e capire meglio come la deterrenza basata sul potenziale di attacco cibernetico stia cambiando gli scenari della geopolitica internazionale, quali siano le nuove minacce per la sicurezza dello Stato e quali, correlativamente, le nuove esigenze per la sua difesa, appare quanto mai opportuno svolgere un'indagine conoscitiva.

L'indagine si incentrerà sugli specifici profili di interesse della Commissione Difesa, fermo restando che, per far emergere più chiaramente il ruolo che le Forze armate svolgono oggi e quello che dovranno svolgere in futuro in questo campo, essa dovrà tenere conto del ruolo svolto dagli altri soggetti che operano nel complessivo sistema di protezione dello spazio cibernetico nazionale, acquisendo, dove possibile, anche il contributo di conoscenza che può venire dall'apporto di inquadramento concettuale, di informazione e di esperienza di soggetti istituzionali che, pur esterni al sistema della difesa in senso stretto, operino comunque in campi di attività riconducibili al tema di cui si parla.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti competenti e qualificati rispetto al tema e, ove necessario, in sopralluoghi o visite di studio al di fuori della sede parlamentare (per i quali sarà di volta in volta chiesta l'autorizzazione della Presidente della Camera) e si concluderà entro l'anno 2016.

In particolare, la Commissione, al fine di acquisire elementi di conoscenza pertinenti all'oggetto dell'indagine e al proprio ambito di competenza, procederà all'audizione dei seguenti soggetti:

1) Ministro della difesa, Ministro dell'interno e rappresentanti di altri dicasteri aventi competenze nelle materie oggetto dell'indagine conoscitiva;

2) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri e/o rappresen-

tanti del Nucleo per la sicurezza cibernetica istituito presso l'Ufficio del medesimo Consigliere;

3) Vertici delle Forze armate (Capo di Stato maggiore della difesa, Capi di Stato maggiore delle singole Forze armate, Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, ufficiali con incarichi direttivi in unità specializzate);

4) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

5) Dirigenti di altre pubbliche amministrazioni e organismi dello Stato operanti nelle materie oggetto dell'indagine conoscitiva;

6) Osservatorio permanente per la sicurezza e la tutela delle reti e delle comunicazioni costituito nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico;

7) Agenzia per l'Italia digitale (CERT-PA);

8) Rappresentanti di istituti ed enti di ricerca (come IAI, CESI), docenti universitari ed altri esperti;

9) Esponenti di imprese operanti nel settore della sicurezza e della difesa cibernetiche;

10) Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

11) Parlamentari delle Commissioni del Parlamento europeo competenti in materia;

12) Rappresentanti delle agenzie dell'Unione europea competenti nella materia, e in particolare ENISA; EDA; EC3; CERT-EU.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	48
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) ....	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .	54
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	60

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**C. 259 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che del progetto di legge in titolo, risultante dall'unificazione di proposte di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, la Commissione bilancio aveva avviato l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione competente nel merito, nella seduta del 19 gennaio scorso. Ricorda, altresì, che sul predetto testo nella seduta del 20 gennaio scorso la Commissione bilancio aveva quindi deliberato la richiesta di trasmissione di apposita relazione tecnica. Segnala che, nella medesima giornata del 20 gennaio 2016, la XII Commissione (Affari sociali) ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, approvando una serie di ulteriori emendamenti volti a recepire i



pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva. In particolare, rileva che la Commissione di merito ha approvato l'emendamento 9.100 del relatore che riformula l'articolo 9, in materia di azione di rivalsa, secondo le indicazioni contenute nel parere della II Commissione (Giustizia). La nuova formulazione prevede, tra l'altro, la modifica della misura massima della rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria da parte della struttura sanitaria, sia pubblica che privata, in caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato. Tale misura massima veniva nel precedente testo individuata in un quinto della retribuzione mensile, mentre, in virtù dell'emendamento approvato, viene indicata, in caso di colpa grave, in «una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua». In merito ai profili di quantificazione, ribadisce preliminarmente quanto già indicato nella citata seduta del 19 gennaio scorso circa la necessità di acquisire elementi di valutazione sul coordinamento tra l'articolo 10, comma 3, che presuppone che l'operatore sanitario si assicuri per consentire la rivalsa della struttura sanitaria, e l'articolo 9 che riconduce la medesima azione di rivalsa entro specifici parametri. Ciò al fine di evitare che si determinino maggiori oneri per le strutture sanitarie interessate dovuti a limitazioni della possibilità di rivalsa rispetto a quanto attualmente previsto dall'ordinamento. Osserva che i medesimi chiarimenti appaiono necessari anche alla luce delle modifiche da ultimo introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 9, che, per l'azione di rivalsa in caso di colpa grave, modificano la misura massima della rivalsa. Infatti, tale limite è ora stabilito in tre volte la retribuzione lorda annua, mentre nella precedente formulazione era indicato in un quinto della retribuzione mensile, senza alcuna delimitazione del numero massimo di anni nei quali poteva operarsi la trattenuta mensile. Andrebbe quindi chiarito se la nuova formulazione sia suscettibile di ridurre l'importo massimo complessivo

della rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che la relazione tecnica richiesta, nella seduta del 20 gennaio scorso, dalla Commissione bilancio sul testo in quella sede dalla medesima esaminato è in corso di verifica da parte dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato e che, quindi, dovrebbe auspicabilmente essere trasmessa alla Commissione nell'arco delle prossime ore. Tanto considerato, chiede pertanto un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel ricordare come il provvedimento in titolo risulta già calendarizzato per il seguito dell'esame in Aula, ritiene che, qualora dovesse in tempi rapidi pervenire la suddetta relazione tecnica, la Commissione bilancio potrebbe nuovamente essere convocata, compatibilmente con l'andamento dei lavori in Assemblea, già nel corso della giornata odierna al fine dell'espressione del parere di propria competenza.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) manifesta talune perplessità in merito all'organizzazione dei lavori così come prospettata dal presidente, evidenziando piuttosto la necessità di porre i membri della Commissione nelle condizioni di poter valutare con la debita attenzione i contenuti della documentazione di cui la rappresentante del Governo ha preannunciato la trasmissione.

Maino MARCHI (PD) ritiene condivisibile che, qualora la relazione tecnica preannunciata dal Governo dovesse pervenire in tempi ragionevoli, la Commissione possa essere nuovamente convocata nel prosieguo della giornata odierna, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, tenuto conto degli elementi emersi nel corso della

presente discussione, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.**

**C. 3303-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che il disegno di legge in titolo è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. Circa gli articoli da 1 a 9 del disegno di legge di ratifica, recanti l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione delle tre Convenzioni e dei Protocolli indicati e con cui sono poi introdotte alcune modifiche al codice penale, al fine di prevedere i reati di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro e di atti di terrorismo nucleare, rileva che sia le misure previste dall'articolo 6 sia quelle previste dall'articolo 7 sono ritenute, dalla relazione tecnica, suscettibili di generare oneri alla cui copertura si farà fronte mediante appositi provvedimenti legislativi. Con riferimento all'articolo 6, che disciplina il sequestro di ordigni nucleari e materiali radioattivi, non ha osservazioni

da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, si tratta di provvedimenti giudiziari « statisticamente assai scarsi, se non addirittura inesistenti », relativi a ipotesi di carattere eccezionale le quali, ove dovessero verificarsi, troverebbero la copertura in apposito provvedimento legislativo. Con riferimento, invece, all'articolo 7, osserva che le misure di protezione dei materiali radioattivi, ivi previste, sembrerebbero operare a regime e su base permanente, richiedendo quindi un'apposita copertura dei relativi oneri nell'ipotesi in cui i compiti aggiuntivi non dovessero essere fronteggiabili con le risorse già disponibili a legislazione vigente: sul punto ritiene necessario acquisire dal Governo elementi informativi. Inoltre, con riguardo alle modifiche, introdotte nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, in base alle quali il punto di contatto, previsto dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, viene individuato nel Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, prende atto che le norme stabiliscono che le attività del punto di contatto devono essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale è comunque utile acquisire una conferma – che il Dipartimento possa fronteggiare i nuovi compiti senza necessità di ulteriori risorse. Con riferimento agli articoli da 1 a 32 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, preso atto dei chiarimenti secondo cui gli ordinari stanziamenti di bilancio sono ritenuti idonei a fronteggiare il maggior carico amministrativo eventualmente recato dallo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, giudica necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la possibilità di dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 13 della Convenzione – che prevede l'adozione di adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime di atti di terrorismo, anche attraverso l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai membri della loro famiglia ristretta –

nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In particolare andrebbero fornite indicazioni in merito al possibile impegno economico derivante dalle predette previsioni e circa le risorse effettivamente disponibili per tali finalità senza pregiudicare la realizzazione delle attività cui dette risorse sono attualmente destinate. In merito agli articoli da 1 a 28 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, rinvia alle osservazioni formulate in merito agli articoli 7 e 9 del disegno di legge di ratifica. Circa gli articoli da 1 a 19 del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui il Protocollo reca modifiche normative di natura meramente ordinamentale e la Convenzione può essere attuata con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Con riguardo agli articoli da 1 a 56 della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'idoneità degli ordinari stanziamenti di bilancio a fronteggiare il maggiore carico amministrativo eventualmente recato dallo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione in esame. In merito agli articoli da 1 a 14 del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, per quanto concerne il punto di contatto di cui all'articolo 7 del Protocollo in esame, rinvia a quanto osservato con riferimento agli articoli 8 e 9 del disegno di legge di ratifica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che alla copertura di eventuali spese straordinarie, derivanti dalle attività di custodia e conservazione dei beni sequestrati e confiscati di cui all'articolo 6, nonché dall'attuazione delle misure di protezione delle sostanze radioattive di cui all'articolo 7, si farà fronte mediante appositi provvedimenti legislativi che individueranno la specifica copertura finanziaria. Precisa, inoltre, che il Dipartimento di

pubblica sicurezza del Ministero dell'interno potrà far fronte ai nuovi compiti previsti dall'articolo 8, comma 3, che individua presso il medesimo Dipartimento il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, con le risorse disponibili a legislazione vigente. Rileva, infine, che all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 13 della Convenzione – che prevede l'adozione di adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime di atti di terrorismo, anche attraverso l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai membri della loro famiglia ristretta – si provvederà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3303-A Governo recante Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

alla copertura di eventuali spese straordinarie, derivanti dalle attività di custodia e conservazione dei beni sequestrati e confiscati di cui all'articolo 6, nonché dall'attuazione delle misure di

protezione delle sostanze radioattive di cui all'articolo 7, si farà fronte mediante appositi provvedimenti legislativi che individueranno la specifica copertura finanziaria;

il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno potrà far fronte ai nuovi compiti previsti dall'articolo 8, comma 3, che individua presso il medesimo Dipartimento il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 13 della Convenzione — che prevede l'adozione di adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime di atti di terrorismo, anche attraverso l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai membri della loro famiglia ristretta — si provvederà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze di carattere finanziario, segnala i seguenti articoli aggiuntivi:

Gianluca Pini 4.02, che prevede, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei ministri emani disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto al

terrorismo, anche con la cooperazione delle forze speciali a disposizione dei Ministeri della difesa e dell'interno e che, in seguito all'emanazione delle predette disposizioni, i reparti speciali delle Forze armate e delle forze dell'ordine coinvolti nella gestione delle situazioni di crisi o di emergenza sopramenzionate transitino temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Gianluca Pini 4.03, che prevede che, al verificarsi di una minaccia credibile ed imminente di attentato terroristico sul territorio nazionale, le unità speciali delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine transitano temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dispone e coordina l'impiego a fini di prevenzione, contrasto e risposta all'emergenza fino alla cessazione della medesima.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 4.02 e 4.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.**

**C. 3300 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che con il disegno di legge in esame si dispone la ratifica e l'esecuzione di un Accordo tra Italia e Cina per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitario o di livello universitario. Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue. In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la relazione tecnica fa decorrere gli oneri dall'anno 2014 ed il disegno di legge (per effetto di un emendamento introdotto dal Senato onde tener conto dell'effettiva entrata in vigore) dal 2015. Osserva che, al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare ulteriormente il profilo temporale degli oneri indicati nel disegno di legge in base ai prevedibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in esame. Evidenzia che, per quanto concerne l'ammontare dell'onere, la relazione tecnica quantifica il medesimo in relazione all'invio, ad anni alterni, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione in Cina in occasione della riunione della Commissione prevista all'articolo 8 dell'Accordo. A tale riguardo, osserva che l'Accordo prevede invece che la Commissione sia costituita di esperti nominati, fino ad un massimo di sei membri, da ciascuna delle due Parti contraenti. Ritiene che andrebbe chiarito se per i

membri esperti sia prevista o meno la corresponsione di emolumenti, gettoni o rimborsi spese per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché se gli stessi siano esclusi dalla partecipazione alle trasferte in Cina, previste per il funzionario dell'area dirigenziale. In merito ai profili di copertura finanziaria, giudica necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2016. Ciò premesso, con riferimento alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie del programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » della missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », reputa necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 18.25.**

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**C. 259 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana di oggi.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, predisposta dal Ministero della salute e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Andrea COLLETTI (M5S), esprimendo dubbi sulla correttezza delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica, ritiene in particolare che non sia stata considerata la riduzione delle entrate per contributi unificati per spese di giustizia, conseguente all'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'articolo 8 del provvedimento. Inoltre, con riferimento all'articolo 14, evidenzia come la possibilità per le parti di nominare consulenti tecnici e periti nei giudizi di responsabilità sanitaria possa tradursi in un onere per la finanza pubblica, nei casi in cui la parte medesima sia ammessa al gratuito patrocinio.

Paolo TANCREDI (AP), pur esprimendo un parere complessivamente favorevole sul

provvedimento, esprime perplessità relativamente all'articolo 11, che prevede il diritto per il soggetto danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione. Ritiene infatti che questa previsione potrebbe ulteriormente ridurre il numero, già limitato, di compagnie disposte a stipulare polizze per la copertura dei rischi connessi all'attività sanitaria, facendo conseguentemente lievitare i costi già gravosi per la relativa copertura assicurativa.

Giulia GRILLO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo quale percentuale dello stanziamento di circa 10 milioni di euro, previsto in favore di AGENAS, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sia annualmente utilizzato per le attività istituzionali della stessa Agenzia e se sarà possibile l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 3 del provvedimento.

Analogo quesito formula poi con riferimento all'istituzione, da parte di ogni regione, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza, di cui all'articolo 2, e per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, di cui all'articolo 4, anche in considerazione dei tagli alla spesa sanitaria effettuati la scorsa estate con il decreto-legge n. 78 del 2015.

Maino MARCHI (PD), in relazione alle osservazioni del collega Colletti, relative alle minori entrate per contributi unificati per spese di giustizia, evidenzia che la riduzione delle cause civili, conseguente all'esperimento dei tentativi obbligatori di conciliazione, comporterà comunque un sicuro risparmio per la finanza pubblica.

Massimo Enrico BARONI (M5S) critica la relazione tecnica presentata dal Governo, la quale, a suo parere, sarebbe estremamente generica, non contenendo alcuna precisa quantificazione degli oneri che conseguiranno all'approvazione del provvedimento e non tenendo conto dei

numerosi studi svolti in materia a livello universitario. Osserva poi che non viene effettuata neppure una quantificazione degli oneri connessi alla digitalizzazione, necessaria per il funzionamento del sistema che si propone di introdurre. Ritiene inoltre che i lavoratori del settore sanitario non sarebbero in grado di svolgere, in aggiunta ai compiti loro propri, le ulteriori funzioni previste dal provvedimento. Conclude sottolineando come il Governo, incapace di predisporre una vera relazione tecnica, si limiti a chiedere semplicemente l'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, premettendo che la relazione tecnica è stata predisposta, come sempre, con la partecipazione dei Ministeri interessati, osserva, con riferimento all'articolo 3, come non sia necessario far riferimento al bilancio dell'AGENAS per poter affermare che l'Agenzia stessa possa svolgere le ulteriori funzioni che le vengono assegnate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento poi ai nuovi compiti assegnati alle regioni e alle Aziende sanitarie, segnala che alcune regioni già svolgono le funzioni previste dal provvedimento senza che ciò si traduca in un aumento della spesa. In relazione alla paventata riduzione delle entrate derivanti dai contributi unificati per spese di giustizia, ricorda che si tratta di entrate che non sono scontate preventivamente nel bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo 14, osserva che la disposizione si limita esclusivamente a specificare le qualifiche professionali che devono essere possedute dai soggetti che possono svolgere le funzioni ivi indicate, le quali sono già previste dalla legislazione vigente.

Ribadisce infine la necessità che il testo sia integrato con l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 259 e abb.-A, recante Disposizioni in materia

di responsabilità professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario, di cui all'articolo 2, deve essere realizzata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e il predetto Centro si avvale e si interfaccia con il SIMES;

l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 3, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la relativa implementazione trae fondamento da attività istituzionali già rientranti nei compiti affidati all'AGENAS e per le quali la stessa già dispone delle relative risorse e, pertanto, l'attivazione del predetto Osservatorio trova copertura all'interno delle disponibilità di bilancio della predetta Agenzia;

con riferimento all'articolo 7, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sussiste già nell'ordinamento vigente per i danni arrecati da tutto il personale che a qualsiasi titolo presta la propria attività nell'ambito della stessa, ivi compreso il personale che svolge attività libero-professionale, in regime di intramoenia;

l'articolo 9, che prevede un'azione di rivalsa nei confronti del professionista sanitario da parte della struttura sanitaria, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 10, recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione delle aziende del Servizio sanitario nazionale, non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale disposizione non presenta profili innovativi rispetto alla normativa vigente;

l'articolo 11, relativo all'azione diretta del soggetto danneggiato avverso la

compagnia di assicurazione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente: ART. 15-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».*

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il proprio voto contrario, ricordando come recentemente su un emendamento a sua firma con effetti sui contributi unificati per spese di giustizia sia stato espresso parere contrario.

Maino MARCHI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole, ritenendo inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni colleghi, il provvedimento in esame produrrà risparmi per la finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, comunica che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Lorefice 2.10, in quanto volto a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria connessa alla istituzione, presso ogni regione, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi in termini finanziari, segnala le seguenti:

testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 1, nonché l'emendamento Colonnese 1.3, che stabiliscono che i rischi di danno intrinseci all'esecuzione dell'atto sanitario, per le prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei LEA, sono riconducibili alla responsabilità del Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti da eventuali richieste di risarcimento nei confronti del Servizio sanitario nazionale;

Vargiu 1.4 e Fucci 2.01, che prevedono, tra l'altro, che le strutture sanitarie che erogano prestazioni sanitarie debbano attivare una adeguata funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, rispetto a quanto già previsto dai commi 539 e 540 della legge di stabilità per il 2016;

Fucci 2.11, che prevede l'obbligo in capo alle strutture sanitarie di trasmettere ai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente della trasmissione i dati relativi alla propria attività, stabilendo in caso di inadempienza l'applicazione di sanzioni amministrative;



testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 2, nonché l'emendamento Mantero 2.14, che prevedono, tra l'altro, che a ciascun ufficio regionale del Garante dei diritti alla salute sia garantito l'accesso in formato digitale alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento;

testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 4, nonché l'emendamento Colonnese 4.2, che prevedono che la direzione sanitaria fornisca la documentazione clinica relativa al paziente telematicamente o in formato digitale;

Vargiu 5.2, che prevede l'istituzione dell'Organismo Indipendente Nazionale (OIN) per la verifica e l'approvazione delle linee guida proposte dalle società scientifiche, composto da 32 rappresentanti;

Fossati 5.4, che prevede l'istituzione di un apposito organismo indipendente per la validazione delle raccomandazioni e dei percorsi da pubblicare per singoli settori clinici dal Ministero della salute;

Lenzi 5.14, che stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della salute provveda, con proprio decreto, al rinnovo del Comitato strategico del sistema nazionale delle linee guida, istituito con decreto ministeriale del 30 giugno 2004. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, connessi al rinnovo del Comitato in parola;

Nicchi 5.18, che prevede che le linee guida siano redatte ed aggiornate con la collaborazione di rappresentanti esperti delle diverse discipline e professioni sanitarie e basate su *trials* clinici rigorosi;

Colletti 7.3, 7.4 e 7.25, che ampliano la responsabilità della struttura sanitaria e/o dell'esercente la professione sanitaria nei confronti del paziente anche ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile;

Fucci 7.10, che prevede la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;

Colletti 7.14 e Fucci 10.3, che prevedono che la responsabilità delle strutture sanitarie debba riguardare anche i danni cagionati alle persone e alle cose per carenze strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputabili alla gestione dell'ente;

Binetti 8.24, che prevede che il paziente, nel caso in cui fallisca il tentativo di conciliazione ovvero subentrino oggettive difficoltà al risarcimento del danno, possa rivolgersi al Fondo di solidarietà appositamente istituito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, anche in considerazione del fatto che dalla formulazione del testo non appaiono chiare né la natura né le modalità di alimentazione del Fondo citato;

Lenzi 9.1, che sopprime l'articolo 9 del provvedimento, concernente l'azione di rivalsa da parte delle strutture sanitarie nei confronti dell'esercente la professione sanitaria;

testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 9, nonché gli emendamenti Calabrò 9.19, Vargiu 9.21 e Calabrò 9.22, che incidono tra l'altro, a vario titolo, sul *quantum* dell'azione di rivalsa che le strutture sanitarie possono promuovere nei confronti dell'esercente la professione sanitaria;

Monchiero 9.4, che prevede che l'azione di rivalsa da parte delle strutture sanitarie pubbliche possa essere esercitata esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente per conto del quale è stata espletata la prestazione sanitaria che ha causato il danno oggetto di risarcimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che in ipotesi appare suscet-

tibile di limitare il potere di rivalsa da parte delle strutture sanitarie pubbliche;

Baroni 10.8, che sopprime il comma 3 dell'articolo 10, che prevede per ciascun esercente la professione sanitaria l'obbligo di stipulare, con oneri a proprio carico, una adeguata polizza di assicurazione. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riguardo ai riflessi della medesima in ordine all'efficacia dell'azione di rivalsa;

Baroni 10.9, che prevede che la copertura degli oneri relativi alla stipula della polizza assicurativa tra l'azienda pubblica o accreditata dal Servizio sanitario nazionale e gli esercenti le professioni sanitarie sia stabilita annualmente in via negoziale tra i predetti soggetti;

Fucci 10.14, che prevede che le spese sostenute dall'esercente la professione sanitaria per la stipula della polizza assicurativa siano detratte dall'imposta lorda ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del TUIR. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari negativi, in termini di minor gettito, derivanti dalla proposta emendativa;

Nicchi 10.17, che prevede che con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 10 siano altresì individuate le modalità di vigilanza e controllo nei confronti delle compagnie assicuratrici estere operanti in Italia non soggette al controllo dell'IVASS. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Fucci 12.2, che prevede che le strutture sanitarie comunichino all'esercente la professione sanitaria l'eventuale avvio di trattazione stragiudiziali con il paziente, pena, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l'impossibilità di proce-

dere all'azione di rivalsa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari, anche indiretti, derivanti dalla proposta emendativa, che appare in ipotesi suscettibile di comprimere l'ambito di esercizio del potere di rivalsa;

Colletti 13.9, che sopprime il comma 3 dell'articolo 13, che stabilisce che il risarcimento del danno a carico del Fondo di garanzia di cui al predetto articolo avvenga nei limiti delle effettive disponibilità del Fondo medesimo.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede un chiarimento in relazione al parere contrario formulato sull'emendamento Colonnese 4.2, che presenta a suo giudizio un contenuto analogo a quello degli emendamenti a sua prima firma 4.3 e 4.4, sui quali invece è stato espresso un parere di nulla osta.

Osserva, inoltre, che gli emendamenti a sua prima firma 7.3, 7.4 e 7.25 non appaiono suscettibili di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dal momento che gli stessi non sono volti ad ampliare il campo della responsabilità civile delle strutture sanitarie, limitandosi piuttosto a replicare il quadro normativo attualmente vigente. Contesta, infine, il parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 7.14, che si limita nella sostanza ad enunciare quanto già previsto in tema di responsabilità civile delle strutture sanitarie dal vigente ordinamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare il parere sulle proposte emendative in precedenza espresso, precisa in particolare che l'emendamento Colonnese 4.2, diversamente da quanto previsto dagli emendamenti Colletti 4.3 e 4.4, reca disposizioni di carattere obbligatorio e non facoltativo in tema di trasmissione della documentazione clinica relativa al paziente per via telematica o in formato digitale. Con riferimento agli emendamenti Colletti 7.3, 7.4 e 7.25 ribadisce che gli stessi appaiono suscettibili di estendere le fattispecie in base alle quali potrebbe rilevare la responsabilità civile delle strutture sanitarie.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 1, sugli emendamenti 1.3 e 1.4, sul testo del relatore di mino-

ranza riferito all'articolo 2, sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.14, sul testo del relatore di minoranza riferito all'articolo 4, sugli emendamenti 4.2, 5.2, 5.4, 5.14, 5.18, 7.3, 7.4, 7.10, 7.14, 7.25, 8.24, sul testo del relatore di minoranza riferito all'articolo 9, sugli emendamenti 9.1, 9.4, 9.19, 9.21, 9.22, 10.3, 10.8, 10.9, 10.14, 10.17, 12.2, 13.9 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.


**La seduta termina alle 19.10.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale  
del personale sanitario. C. 259 e abb.-A.**

**RELAZIONE TECNICA**

9491



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
UFFICIO VIII

Prot. N. 6157  
Rif. Prot. Entrata N.  
Allegati: 1  
Risposta a nota del:

Roma, 26 GEN. 2016

All' Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE  
e p.c.

All' Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
SEDE


OGGETTO: AC 259 e abb. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario – Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, predisposta dal Ministero della salute.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che non si hanno osservazioni da formulare e pertanto si restituisce positivamente verificata.

Si ribadisce comunque la necessità che il testo legislativo sia integrato con apposito articolo recante la clausola di neutralità finanziaria che assicuri l'invarianza degli oneri per l'intero provvedimento.

A Il Ragioniere Generale dello Stato



### Relazione tecnica

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono volte a disciplinare il settore della c.d. “materia della medicina difensiva”, ridisegnando, allo scopo, i profili e l’alveo della responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di garantire maggiore certezza in ordine ai profili di responsabilità professionale del personale sanitario e, nel contempo, offrire ai cittadini la possibilità di ottenere giustizia nei casi di c.d. “malasanità”.

L’articolo 1 reca disposizioni di carattere generale, volte ad individuare “la sicurezza delle cure” quale parte costitutiva del diritto alla salute, nell’interesse dell’individuo e della collettività. Le disposizioni di principio sintetizzate sono neutre per gli aspetti di natura finanziaria.

Com’è noto, l’articolo 2 prevede che all’Ufficio del Difensore civico, già presente nell’ambito degli assetti organizzativi regionali, possa essere affidato anche la funzione di Garante per il diritto alla salute; l’articolo continua prevedendo le modalità con cui il Difensore civico, nella qualità del Garante del diritto alla salute, può essere adito da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia istituito in ogni regione il Centro per la gestione del rischio sanitario, quale punto di raccolta sui dati relativi al contenzioso e agli errori sanitari, che vengono poi trasmessi all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all’articolo 4. Ad integrazione della relazione trasmessa in data 22 gennaio 2016, di seguito si argomentano le motivazioni a sostegno della neutralità dell’articolo in esame. E’ appena il caso di rammentare che l’Ufficio del Difensore civico non è una nuova istituzione, atteso che tale Ufficio è già presente nell’organizzazione regionale, quale figura di garanzia a tutela del cittadino - già deputata ad accogliere i reclami dei cittadini. Le valutazioni sopra rese, vanno integrate con un’ulteriore riflessione determinata dall’evidenza del taglio della norma che, pur prevedendo la nuova attribuzione di funzione all’Ufficio in esame, si limita ad inquadrarla come una pura facoltà riconosciuta alle regioni, nel senso che è rimessa alla discrezionalità regionale la scelta di integrare o meno le funzioni della figura del Difensore.

Quanto poi alla previsione del Centro per la gestione del rischio sanitario, la norma già espressamente prevede che la misura sia realizzata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A sostegno della netta indicazione normativa, si osserva quanto segue. L’istituzione per norma del Centro in parola, in un certo senso rappresenta l’ulteriore e definitivo passaggio per disciplinare, in modo organico e sistematico, il modello di cui si devono organizzare le regioni, rispetto alle diverse entità organizzative, comunque già presenti a livello regionale. In particolare, per la tematica in esame giova ricordare che a legislazione vigente art.1, commi 538, 539 e 540 della legge n. 208 del 2015 e Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 20 marzo 2008 (Rep.atti n.116/85CSR) è prevista, nell’ambito delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, la funzione aziendale di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario c. d. *risk management*. Tale struttura è deputata alla raccolta dei dati per il sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), già istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 11.12.2009 (G.U. n.8 del 12.1.2010). Il SIMES, finalizzato alla raccolta delle informazioni relative agli eventi sentinella e alla denuncia, opera nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario. L’articolo 1, comma 3, del decreto

istitutivo del SIMES prevede che siano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a mettere a disposizione dello stesso SIMES le informazioni, secondo modalità riportate nell'allegato allo stesso decreto. Il successivo articolo 2 individua le modalità e i tempi con cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere i predetti dati. Orbene, alla luce delle superiori valutazioni, emerge, con ogni evidenza, che la proposta normativa in esame ha l'esclusiva finalità di completare l'attuazione dell'assetto normativo già vigente – racolta da parte delle regioni dei dati aziendali - e consentire, nel contempo, la razionalizzazione della raccolta del flusso dei medesimi dati che, dal livello locale mediante il livello regionale, deve pervenire al SIMES, quale sistema informatico di cui, com'è noto, si avvale anche l'Osservatorio di cui all'articolo 3.

Pertanto, nel rispetto del quadro normativo e organizzativo sopra riassunto, emerge che il Centro per la gestione del rischio sanitario si avvale e si interfaccia con il SIMES.

Quanto all'articolo 3, ed in particolare alla istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, si rappresenta che nel rispetto della espressa indicazione della norma il medesimo sarà istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso, e individua idonee misure anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. L'articolo prevede, inoltre, con cadenza annuale, la trasmissione al Parlamento, da parte del Ministro della salute, della relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio. Si dispone, inoltre, che l'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvalga del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), già istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2010, n. 8. L'attuazione della norma, con riferimento alle attività derivanti dall'istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza in sanità determina, di fatto, le condizioni per condurre ad unitarietà le varie fonti informative e i sistemi di monitoraggio implementati nel tempo, in tema di rischio clinico e sicurezza dei pazienti. L'Osservatorio ricomprende, infatti, in senso più ampio, tutte le attività riconducibili alla *governance* del rischio clinico ivi comprese le buone pratiche sulla sicurezza delle cure, la gestione dei sinistri e gli eventi sentinella.

Ne deriva, quindi, che la prevista istituzione dell'Osservatorio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la relativa implementazione trae fondamento da attività istituzionali già rientranti nei compiti affidati all'Agenzia e per le quali la stessa già dispone delle relative risorse.

Si rappresenta, da ultimo, che all'interno dell'organizzazione e del funzionigramma dell'Agenzia è presente la funzione specifica afferente la materia di cui trattasi che fa capo all'Area Qualità e Accreditamento.

L'attivazione dell' "Osservatorio nazionale" trova copertura all'interno delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.

In particolare, la specifica attività di cui al disegno di legge, rientra nel programma "Al monitoraggio, valutazione e rafforzamento dei Sistemi Sanitari Regionali", cui sono correlati i seguenti stanziamenti di competenza:

Al monitoraggio, valutazione e rafforzamento dei Sistemi Sanitari Regionali.

Competenza €. 10.145.432,00.

Da ultimo va, inoltre, opportunamente segnalato che per l'apparato informatico, il quale potenzialmente avrebbe potuto determinare la funzione di maggiore impatto a livello finanziario, il comma 4 ha previsto che il medesimo Osservatorio si avvalga del sistema informativo (SIMES) già istituito ed operante presso il Ministero della salute. Già a legislazione vigente al SIMES vengono trasmessi i dati sui singoli eventi avversi, trattati in forma anonima, dalle strutture aziendali deputate alla gestione del rischio clinico.

L'articolo 4 reca misure a favore della trasparenza dei dati, in particolare è previsto che anche le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, devono conformarsi alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs n.196 del 2003. Inoltre, è prevista la tempistica (30 giorni) entro cui la direzione sanitaria deve fornire la documentazione clinica al paziente; è, altresì, prevista la pubblicazione, da parte delle strutture sanitarie, nel sito istituzionale dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio. E' di tutta evidenza che trattasi di norma di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 disciplina la materia delle buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida. Anche le disposizioni di cui al presente articolo sono di natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnatamente, viene previsto che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, si attengono, salve le specificità di casi concreti, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, e allo scopo iscritti in apposito elenco istituito con il medesimo decreto. E' previsto, inoltre, che le linee guida vengano pubblicate contestualmente, per i singoli settori di specializzazione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge in esame. Da ultimo, al fine di non creare lacune normative, è stato disposto che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189- che a suo tempo aveva già previsto il sistema delle linee guida - continua ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 6 in esame.

L'articolo 6 reca le disposizioni in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. A tal fine è prevista l'introduzione, dopo l'articolo 590-bis del codice penale, dell'art. 590-ter, volto a prescrivere che ove l'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita, lo stesso risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590, solo in caso di colpa grave. Viene disposto, inoltre, che è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida così come definite dal comma 6. La portata normativa sopra descritta, per le oggettive finalità e per il contenuto recato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto all'articolo 7, che reca le disposizioni in materia di responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, è previsto che la struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, debba rispondere, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. In sintesi, la norma in esame chiarisce che la

struttura sanitaria risponde sempre in sede civile per effetto del rapporto contrattuale con il paziente, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. Si precisa, inoltre, che la responsabilità contrattuale della struttura, si applica anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché attraverso la telemedicina. Da ultimo, al comma 4, è introdotta una significativa modifica in tema di responsabilità per l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, il quale risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. La norma, pertanto, riconduce la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria operante nell'ambito della struttura sanitaria, nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. Le disposizioni sopra sintetizzate non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, addirittura, vanno considerate come una ulteriore ed incisiva misura finalizzata alla sostenibilità finanziaria della cornice programmata per il Servizio sanitario nazionale, attraverso:

a) la riduzione dei comportamenti di medicina difensiva da parte dei professionisti sanitari, in termini di eccessivo ricorso ad indagini diagnostiche sia in sede ambulatoriale che ospedaliera, in regime di ricovero e non, di eccessivo ricorso a procedure chirurgiche in regime di ricovero e di eccessivo ricorso alla prescrizione e somministrazione di farmaci;

b) la riduzione degli oneri connessi alla copertura assicurativa del rischio sanitario (in termini di premi assicurativi e di autoassicurazione) da parte degli enti pubblici del SSN, per effetto sia del rafforzamento della gestione del rischio da parte della struttura sanitaria pubblica (e privata) che eviterà il manifestarsi del danno, sia dell'alleggerimento dell'onere per il professionista sanitario di provare che il danno è stato determinato a causa a lui non imputabile.

Alla luce delle superiori valutazioni, emerge con ogni evidenza che la proposta normativa in esame introduce con carattere innovativo esclusivamente la responsabilità di natura extracontrattuale per il professionista che, opera nell'ambito della struttura pubblica e privata. Tale professionista, infatti, oggi per giurisprudenza consolidata risponde a titolo di responsabilità contrattuale con tutte le note conseguenze connesse al fenomeno della c.d. "medicina difensiva".

Quanto, invece, alla responsabilità delle strutture la proposta normativa in esame si limita a disciplinare in modo sistematico ed organico principi già consolidati in materia e desumibili dall'ordinamento vigente, senza introdurre alcuna modifica normativa al riguardo. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza consolidata in materia di seguito riportata, già nell'ordinamento vigente, la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale per le prestazioni rese dai professionisti a qualsiasi titolo in essa operanti.

"Secondo l'elaborazione giurisprudenziale l'accettazione ed il ricovero di un paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria determinano la stipulazione di un contratto tra paziente e struttura (cd. contratto atipico di ospitalità) il cui adempimento resta regolato con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito della prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che la struttura risponde ex artt. 1176 e 2236 cc. dei danni derivati al paziente dai trattamenti sanitari praticatigli con colpa da personale che, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con l'ente, comunque, di fatto, presta la propria attività sanitaria all'interno dello stesso e ne utilizza a qualsiasi titolo la dotazione tecnica.

La struttura sanitaria nella quale viene praticata una prestazione sanitaria risponde a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 cc. del danno provocato dagli operatori, anche nel caso in cui



costoro non siano inseriti nella organizzazione aziendale, neppure rilevando la circostanza della scelta del professionista da parte del paziente" ( Trib. Milano, Sez. V, 9.2.200).

Tale indirizzo giurisprudenziale è ormai consolidato, come emerge, ex multis, dalle seguenti pronunce della Suprema Corte.

"L'ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge" (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27/03/2015, n. 6243); "La natura pacificamente contrattuale del rapporto che si instaura tra paziente, da un lato, e casa di cura privata o ente ospedaliero, dall'altro (confr. Cass. civ., sez. un. 1 luglio 2002, n. 9556; Cass. n. 14 giugno 2007, n. 13953), comporta che la struttura risponde, ex art. 1218 cod. civ., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso; allo stesso tempo, il medico, in virtù della medesima norma, quale debitore della prestazione chirurgica e/o terapeutica promessa, è responsabile dell'operato dei terzi della cui attività si avvale (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 26 giugno 2012, n.10616); "L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di ospedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dalla L. n. 132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (v. Cass., 26/1/2006, n. 1698; Cass., 14/7/2004, n. 13066; Cass., Sez.Un., 1/7/2002, n. 9556; Cass., 22/1/1999, n. 589; la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze" (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).

Da quanto sopra sintetizzato si evince chiaramente, che la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sussiste già nell'ordinamento vigente per i danni arrecati da tutto il personale che a qualsiasi titolo presta la propria attività nell'ambito della stessa, ivi compreso il personale che svolge attività libero-professionale, in regime di intra-moenia.

Ciò in quanto, un ente organizzato per fornire prestazioni sanitarie, non è assimilabile o riducibile ad una struttura alberghiera, né può limitarsi ad "affittare" la sala operatoria a chiunque ne faccia richiesta, come se si trattasse di una qualsiasi locazione di locali e beni strumentati.

Inderogabili esigenze di protezione di carattere pubblicistico connesse alla natura dell'attività sanitaria impongono un'accurata scelta e sorveglianza del personale che, all'interno della struttura presta tali servizi.

Analoghe considerazioni valgono anche per le prestazioni rese attraverso la telemedicina, essendo quest'ultima una modalità di erogazione della prestazione sanitaria.

L'articolo 8 reca le disposizioni in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione; anche tale disposizione, per finalità e contenuti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sintesi, sono introdotte novità in tema processuale civile, prevedendo il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, prima di procedere con il ricorso ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, con la previsione di una partecipazione obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione, al procedimento di accertamento tecnico preventivo. In particolare, è previsto che colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, sia tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. Inoltre, è previsto che la presentazione del ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda. In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. E' inoltre, previsto che qualora la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Da ultimo, il comma 4 chiude il nuovo quadro processuale civile, prevedendo che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 sono incentrate sull'azione di rivalsa nei confronti del professionista sanitario, da parte della struttura, che può essere avviata solo in caso di dolo e colpa grave. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Tale norma, anch'essa di natura ordinamentale, per le finalità e i contenuti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 reca le disposizioni in materia di obbligo di assicurazione per le aziende del SSN. La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; va, infatti, segnalato che la norma in esame non presenta profili innovativi per l'ordinamento nazionale; alla medesima va riconosciuta una mera finalità ricognitiva; nel senso che il ddl in esame, com'è noto, ha, tra l'altro, la finalità di coordinare in modo sistematico ed organico le disposizioni in materia di responsabilità sanitaria, pertanto, la norma in esame fa un corretto richiamo sia all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge n.90 del 2014 - che a suo tempo aveva già prescritto l'obbligo per le aziende sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa - che all'articolo 3, comma 5, lett. e) del decreto-legge n.138 del 2011, convertito dalla legge n.148 del 2011, all'articolo 5 del dPR n.137 del 2012 e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito dalla legge n.189 del 2012.

L'articolo 11 disciplina l'azione diretta del soggetto danneggiato; l'articolo disciplina l'azione diretta del danneggiato avverso la compagnia di assicurazione, entro i limiti delle somme

per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Per le finalità e i contenuti, le norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 disciplina l'obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità. La comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, mediante posta elettronica o lettera raccomandata. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 reca le disposizioni in materia di Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. In particolare, è previsto che con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese assicuratrici, è istituito il Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Tale fondo è costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP) - le imprese sono tenute a versare annualmente alla CONSAP - gestione autonoma del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite dal decreto di cui sopra, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. La misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale, con regolamento da adottare secondo la procedura di cui al comma 1 dell'articolo.

L'articolo 14 reca le disposizioni in materia di nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, nel rispetto delle procedure già in essere per i procedimenti civili e penali, è finalizzata esclusivamente a puntare ad una maggiore e più specifica qualificazione del personale adibito alle funzioni di cui all'articolo in esame. Infatti, è previsto che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio. Inoltre, negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, debbono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina.

L'articolo 15 reca la clausola di salvaguardia volta a garantire l'attuazione della legge, compatibilmente con l'assetto organizzativo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is cursive and appears to be 'A. Junc'. The stamp is mostly illegible but contains some text around the perimeter.

26 GEN. 2016

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	68
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016. Atto n. 254 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	68

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	69
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

#### La seduta comincia alle 14.

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo PETRINI, *presidente*, comunica che la deputata Cinzia Maria Fontana e il deputato Ernesto Carbone cessano di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Ragosta.

##### Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016.

Atto n. 254.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta di esame, il relatore, Fragomeli, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere, all'esito di alcuni approfondimenti che sta svolgendo in merito alla tematica oggetto dello schema di decreto. Ritiene pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale procedere alla votazione del parere.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

#### La seduta termina alle 14.05.

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3513 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Paolo PETRINI (PD), *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta di esame, il relatore, Pelillo, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, ritiene utile rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, così da poter verificare l'andamento dell'esame in sede referente del provvedimento presso le Commissioni riunite I e V. In particolare, si riserva di

verificare se, nell'ambito degli emendamenti presentati dalle diverse forze politiche e dichiarati ammissibili, ve ne siano alcuni attinenti a materie di interesse della Commissione, per valutarne il contenuto anche al fine della predisposizione della sua proposta di parere sul provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) fa presente come numerosi comuni segnalino le proprie difficoltà a rispettare il termine annuale del 21 ottobre, entro il quale sono tenuti a effettuare la trasmissione per via telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe relative alla TASI, mediante l'inserimento del testo degli stessi nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale.

Chiede pertanto al Sottosegretario se il Governo ritenga di disporre, nell'ambito del provvedimento in esame, la proroga del termine entro il quale i comuni devono espletare il predetto adempimento.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di approfondire la questione sollevata dal deputato Villarosa.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.10.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale), audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) .....	70
SEDE CONSULTIVA:	
DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma triennale 2016-2018 relativo al Fondo per la tutela del patrimonio culturale. Atto n. 253 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	71
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Nuovo testo C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
ERRATA CORRIGE .....	74

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 26 gennaio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.50.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 26 gennaio 2016.*

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la

ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale), audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.10.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3513 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio deve rendere nella giornata odierna la propria decisione sui ricorsi inerenti alle inammissibilità degli emendamenti presentati al provvedimento. Poiché il contenuto di tali emendamenti potrebbe essere trasfuso in condizioni del parere, ritiene utile, ove la relatrice concordi, rinviare alla giornata di domani il proseguimento dell'esame dell'A.C. 3513, potendosi in tal modo disporre di un quadro più preciso sulla possibilità di intervenire sul testo in discussione.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, concorda.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma triennale 2016-2018 relativo al Fondo per la tutela del patrimonio culturale.**

**Atto n. 253.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, illustra lo schema di decreto ministeriale che reca il programma triennale 2016-2018 degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, istituito con la legge di stabilità 2015, pari, complessivamente, a 300 milioni di euro. Ricorda, in particolare, che la legge ha stabilito che le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE. Il predetto programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno di essi, il relativo cronoprogramma, e definisce le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Esso deve essere attuato in coerenza con i decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011 che contengono, rispettivamente, disposizioni in materia di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Precisa, poi, che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE viene trasmesso il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi.

Osserva, inoltre, che lo schema di decreto, composto da un unico articolo e da un allegato, che ne costituisce parte integrante, è corredato, oltre che della relazione illustrativa, del verbale della seduta del 14 dicembre 2015 del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, in cui l'organo ha approvato all'unanimità la programmazione triennale 2016-2018. Le risorse sono ripartite fra 239 interventi specifici per la conservazione del patrimonio culturale, distribuiti in 19 regioni (esclusa la Valle d'Aosta) e relativi a 8 settori (Archeologia, Arti, Biblioteche, Archivi, Istituti centrali, Istituti dotati di autonomia speciale, istituti e musei di rilevante interesse nazionale, Poli museali) a cui sono destinati, nel triennio, 205

milioni di euro, pari al 68 per cento delle risorse complessivamente disponibili, e 2 interventi speciali: si tratta del Progetto speciale per la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura, destinato a migliorare gli standard di sicurezza interna ed esterna su tutto il territorio nazionale (al quale sono destinati, nel triennio, 50 milioni di euro), e del Progetto speciale per il cofinanziamento di interventi finanziati con il cosiddetto *Art-Bonus*, nel caso in cui l'erogazione non completi il fabbisogno finanziario (al quale sono destinati, nel triennio, 45 milioni di euro). Precisa, dunque, che, ai due Progetti speciali, è destinato il 32 per cento delle risorse. Evidenzia poi che la ripartizione percentuale tra le regioni dei 205 milioni di euro destinati ai 239 interventi specifici per la conservazione del patrimonio culturale oscilla fra un massimo del 33,37 per cento (Lazio) e un minimo dello 0,03 per cento (Trentino Alto Adige). Complessivamente, alle regioni del Nord (Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto) è attribuito il 31 per cento delle risorse; alle regioni del centro (Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Toscana,) è attribuito il 50,7 per cento; alle regioni del Sud e alle isole (Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) è attribuito il 18,4 per cento.

Aggiunge che il programma è stato elaborato sulla base dei criteri individuati con circolare n. 42 del 6 maggio 2015, che ha come oggetto la programmazione triennale dei lavori pubblici 2015-2017 di cui all'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici e la programmazione finanziata con il Fondo di cui parliamo ora. In particolare, la circolare specifica che, nell'ambito del programma triennale 2016-2018 finanziato con il Fondo per la tutela del patrimonio culturale potranno essere proposti, da parte di tutti gli Istituti del Ministero, interventi di largo respiro relativi all'intero patrimonio culturale pubblico, non finanziabili – vista la disponibilità di risorse – nell'ambito della Programmazione triennale dei lavori pubblici 2015-2017. Le priorità in base alle quali

effettuare le proposte di intervento sono state distinte in priorità *ope legis* (ossia, quelle indicate dall'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006: lavori di manutenzione; recupero del patrimonio esistente; completamento di lavori già iniziati; progetti esecutivi già approvati; interventi per i quali c'è la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario) e ulteriori priorità: potenziamento della messa in sicurezza, conservazione e restauro dei beni culturali, con particolare riguardo a quelli colpiti da calamità naturali; miglioramento dei livelli di sicurezza dei complessi monumentali e delle aree archeologiche e dei livelli di sicurezza anticrimine in musei, archivi e biblioteche; incentivazione delle azioni di tutela del paesaggio, in particolare per il recupero delle aree degradate; operatività dell'archeologia preventiva; rafforzamento dell'attività di prevenzione, vigilanza e ispezione sui beni culturali; prevenzione e protezione del patrimonio culturale dal rischio sismico e dal rischio incendi; risparmio energetico e riduzione dei costi di gestione; miglioramento della fruizione del patrimonio culturale; valorizzazione, anche attraverso il miglioramento dei servizi e della qualità dell'offerta, dei luoghi della cultura poco conosciuti; accessibilità e fruizione del patrimonio culturale da parte dei soggetti con disabilità; conservazione e fruizione *on line* del patrimonio culturale. La procedura è partita dal territorio: in particolare, gli interventi proposti dagli uffici periferici del MIBACT sono stati valutati, anzitutto, dai Segretariati regionali e dai Poli museali regionali, per l'individuazione di un ordine di priorità a livello regionale; successivamente, sono stati sottoposti al parere delle Direzioni generali competenti. Lo schema di decreto conseguentemente elaborato dalla Direzione generale bilancio è stato condiviso, il 4 dicembre 2015, in sede di conferenza dei Direttori generali e dei Segretari regionali, alcune delle cui osservazioni sono state recepite.

Segnala poi, rispetto alle previsioni normative primarie, che lo schema di decreto e il relativo allegato non sono



corredati del cronoprogramma. Al riguardo, rileva che nel verbale della seduta del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici del 14 dicembre 2015 è stata data lettura di una lettera del Ministro, nella quale è evidenziato che « l'attuazione del Programma sarà attentamente monitorata dagli uffici centrali del Ministero, che vigilerà sui cronoprogrammi e provvederà alle eventuali riprogrammazioni ». Ritiene che sul punto, sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo, alla luce della previsione normativa primaria. Con riferimento, invece, alla previsione che il programma triennale definisca le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi, ritiene che la stessa possa essere considerata sostanzialmente superata dal fatto che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 229 del 2011 – rispetto al quale il programma deve essere coerente – come di recente modificato dall'articolo 1, comma 805, della legge di stabilità 2016 – affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e delle procedure e delle modalità di definanziamento degli stessi. Le sembrerebbe pertanto pacifico che anche agli interventi in questione si applicheranno i criteri e le procedure previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione.

Segnala, infine, che, anche per la ragione da ultimo esposta, nella premessa del decreto sarebbe opportuno richiamare esplicitamente i decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011. Nella stessa premessa, inoltre, occorrerebbe fare riferimento al decreto di ripartizione in capitoli per il 2016 (e non al corrispondente decreto per il 2015).

Simone VALENTE (M5S) premette che la documentazione completa relativa ai provvedimenti governativi dovrebbe essere resa disponibile in tempo utile, cosa che non è avvenuta neanche questa volta, con particolare riferimento alla conoscibilità

della citata circolare ministeriale n. 42 del 2015. Entrando nel merito dello schema di decreto, osserva che dovrebbe essere chiarito se le priorità indicate siano esposte in ordine di importanza decrescente, oppure se costituiscano nello schema di decreto un mero elenco. Rileva, poi, come, in linea generale, non siano specificati i criteri in base ai quali sono state assegnate le risorse: ad esempio, non è precisato se siano stati attribuiti punteggi ai singoli beni da tutelare. Dopo aver evidenziato l'assenza di un rappresentante del Governo, ritiene che neanche in questa occasione sia possibile esprimere un parere con completezza di elementi e di dati informativi.

Manuela GHIZZONI (PD) evidenzia l'importanza di un provvedimento che, innovando rispetto al passato, stanziava ingenti risorse per interventi prioritari di tutela di significativi beni culturali. Rileva, poi, la tempestività con cui è stato presentato lo schema di decreto in oggetto, che è riferito, appunto, al triennio 2016-2018. Con riferimento, poi, alle osservazioni del collega Valente, in merito alla pretesa mancanza dell'indicazione di criteri in base ai quali sono state indicate le priorità, ritiene che l'individuazione di tali priorità debba essere lasciata alla valutazione dei competenti uffici ministeriali, che possiedono le necessarie professionalità per adempiere a tale compito.

Simone VALENTE (M5S) concorda in parte con la collega Ghizzoni. Rileva in particolare che i parlamentari appartenenti alle Commissioni competenti non possano sostituire agli esperti ministeriali; comunque dovrebbero essere indicati adeguatamente i criteri del riparto, onde poter esprimere un parere consapevole.

Camilla SGAMBATO (PD) concorda con la collega Ghizzoni sulla tempestività con la quale è stato presentato lo schema di decreto in esame alle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene, comunque, che dovrebbe essere meglio illustrato come mai solo il 18,4 per cento delle risorse stanziato dal presente provvedimento sia

stato attribuito per interventi destinati alle regioni del Sud e alle isole, a fronte del 31 per cento di risorse stanziato per le regioni settentrionali e al 50,7 per cento per le regioni centrali. Nota, in particolare, come a fronte dell'intervento straordinario a favore delle regioni meridionali, previsto dal Programma operativo nazionale Cultura e sviluppo, richiamato dal segretario generale del MIBACT, le risorse destinate ordinariamente a tali regioni siano assai inferiori a quelle previste per le altre aree del Paese.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.**

**Nuovo testo C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo delle proposte di legge in esame, anche ai fini dell'auspicato trasferimento alla sede legislativa, le Commissioni I (Affari costituzionali), III (Affari esteri) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso un parere favorevole. La X Commissione (Attività produttive) ha comunicato che non si esprimerà. Si resta pertanto in attesa dell'espressione del parere della V Commissione (Bilancio).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di prevedere per la giornata di giovedì prossimo, 28 gennaio 2016, un'altra seduta in sede referente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di valutare, consultati i gruppi, la fattibilità della richiesta del collega Palmieri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 577 del 21 gennaio 2016, a pagina 46, sostituire l'intero testo della risposta dell'interrogazione 5-06787 D'Uva con quello presente alle pagine 49-50; conseguentemente, a pagina 49, sostituire l'intero testo della risposta dell'interrogazione 5-06682 Simone Valente con quello presente alle pagine 46-48.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori della Commissione .....	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76

#### RISOLUZIONI:

7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi, 7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ( <i>Seguito della discussione congiunta – Approvazione risoluzione 8-00168</i> ) .....	78
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione della proposta di testo unificato</i> ) .....	82
ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriore nuova formulazione della proposta di testo unificato approvata dalla Commissione</i> ) .....	86

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. COM(2015) 593 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015) 594 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015) 595 final e allegato.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015) 596 final e allegato.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. COM(2015) 614 final e allegato ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	79

#### SEDE REFERENTE:

Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile. C. 1647 d'iniziativa popolare ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 2863 Vignaroli</i> ) .....	79
--	----

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

**La seduta comincia alle 14.**

#### Sull'ordine dei lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, all'esame in sede consultiva e, successivamente, all'esame delle risoluzioni, degli atti del-

l'Unione europea e, quindi, all'esame in sede referente.

La Commissione consente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.**

**C. 3460 Governo, approvato dal Senato.**

(Alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012, approvato dal Senato il 26 novembre 2015. Segnala, innanzitutto, che l'Accordo quadro in esame, che risponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una partnership strategica, ad oggi risulta ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati membri della UE – ad eccezione dell'Italia, della Francia e della Grecia e della stessa Unione europea – e integra il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, prevedendo, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani. L'Accordo, volto a colmare la mancanza di una disciplina organica in alcuni settori importanti della cooperazione settoriale, mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale, con particolare attenzione allo sviluppo, nonché all'ampliamento degli scambi e degli investimenti. Le aree di cooperazione prioritaria riguardano i profili della giustizia, delle migrazioni, della

lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata, nonché alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Particolare attenzione viene data allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute, agli affari sociali, all'agricoltura – in connessione con le problematiche poste dai cambiamenti climatici –, all'istruzione e alla cultura. Si prevede, altresì, che la conclusione dell'Accordo in esame faciliterà la stipula dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam che è attualmente ancora in fase negoziale. Quanto alla struttura, segnala che l'Accordo si compone di 65 articoli, organizzati in otto Titoli. Il titolo I enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare e individua le finalità e gli ambiti della cooperazione. Il titolo II pone al centro la cooperazione allo sviluppo, mirata all'eliminazione della povertà e alla crescita economica sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e in previsione delle conseguenze dei cambiamenti climatici. In particolare, all'articolo 6, tra le strategie di cooperazione allo sviluppo cui le parti mirano, alla lettera d) si prevedono la promozione della sostenibilità e la rigenerazione dell'ambiente, nonché le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali e, alla lettera e), la prevenzione e il contrasto ai cambiamenti climatici. Il titolo III è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza, strettamente connesse alla cooperazione nella lotta al terrorismo, mentre il titolo IV riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti e il titolo V concerne i diversi risvolti della cooperazione giudiziaria, a partire dalla lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione. Il titolo VI elenca i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione: oltre alle migrazioni, all'istruzione e alla cultura, alla sanità, ai diritti umani e alla parità di genere, alla modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica, alla cultura e alle tecnologie dell'informazione, al turismo, ai servizi finanziari e alla politica

industriale, all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca, segnala che, all'articolo 30, è prevista la cooperazione nel settore dell'ambiente e delle risorse naturali e, all'articolo 31, la cooperazione in materia di cambiamenti climatici, entrambe di stretto interesse per l'VIII Commissione. In particolare, si prevede di operare nella salvaguardia e nella gestione sostenibile delle risorse naturali e della diversità biologica. Le politiche ambientali – che devono essere inserite in ciascuno dei settori di reciproca cooperazione previsti dall'Accordo – rivestono molteplici profili, tra i quali l'incentivazione della partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento del comunità indigene; la promozione di tecnologie rispettose dell'ambiente; la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti; il miglioramento della qualità dell'aria ambiente, la gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, la sicurezza delle sostanze chimiche, la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche; la protezione delle aree forestali, integrandovi lo sviluppo e la crescita delle comunità locali; l'individuazione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, nonché la protezione dell'ambiente costiero e marino. Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, con particolare attenzione agli effetti di essi concernenti l'innalzamento del livello del mare, la cooperazione tra le Parti prevede l'accelerazione della transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio, come previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; la promozione di modelli produttivi e di consumo sostenibili nelle rispettive economie; l'adeguamento alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici; la promozione di azioni di sensibilizzazione per le popolazioni più esposte in aree vulnerabili, che ne agevolino la capacità di risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Ulteriori settori nei quali le Parti si impegnano a intensificare la cooperazione sono l'energia e i trasporti, strettamente connessi alle competenze dell'VIII Commissione e previsti agli articoli 41 e 42. In particolare, nel settore

dei trasporti, di cui all'articolo 41, si conviene di accrescere la cooperazione al fine di potenziare le possibilità di investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e ridurre l'impatto ambientale. Più in dettaglio, la cooperazione in questo settore è volta a promuovere, tra l'altro, l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, in linea con quanto previsto dalle Convenzioni internazionali. La cooperazione nel settore energetico (di cui all'articolo 42) è volta a garantire maggiore sicurezza e stabilità di approvvigionamento, nonché a incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia, sviluppando altresì nuove forme di energia rinnovabile come i biocarburanti, ovvero l'energia eolica, solare e idroelettrica. Segnala, inoltre, che il titolo VII reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto, composto da rappresentanti al livello più alto possibile, che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, mentre il titolo VIII reca le disposizioni finali, prevedendo la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. Nel passare, infine, all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala che esso consta di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria. Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in discussione all'esito degli eventuali rilievi e delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**RISOLUZIONI**

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi, 7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.**

*(Seguito della discussione congiunta – Approvazione risoluzione 8-00168).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo rinviata nella seduta del 16 dicembre 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, dopo aver ricordato che l'esame dei provvedimenti era stato rinviato per consentire un ulteriore supplemento di istruttoria da parte del Governo, comunica che, sulla base del dibattito svoltosi in Commissione, è stata inviata al Governo, per le vie brevi, una nuova formulazione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime, quindi, il parere del Governo sulla nuova formulazione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in esame trasmessa. Con riferimento al primo impegno, esprime parere favorevole, a condizione che esso sia riformulato nei seguenti termini: « a valutare l'opportunità di modificare le disposizioni in merito all'utilizzo dei proventi delle aste per favorire ulteriormente il finanziamento di ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologie sostenibili sul piano ambientale, nonché pratiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici con particolare riferimento alle linee di azione individuate dalla « Strategia nazionale di adattamento

ai cambiamenti climatici »; esprime, quindi, parere favorevole sul secondo impegno, a condizione che esso sia riformulato nei seguenti termini: « ad assicurare trasparenza nell'individuazione dei membri del Comitato ETS che dovranno essere scelti tra persone di comprovata esperienza nel settore, procedendo alla pubblicazione dei relativi *curricula* sui siti istituzionali dei Ministeri competenti »; esprime, inoltre, parere favorevole sul terzo, sul quarto e sul quinto impegno. In ordine al sesto impegno, esprime parere favorevole, a condizione che esso sia riformulato nei seguenti termini: « a garantire la massima trasparenza e informazione riguardo alla destinazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas serra, finalizzati a interventi di carattere ambientale », in considerazione del fatto che risulta già attivo un sistema di monitoraggio e *reporting* a livello europeo, dovendo gli Stati membri trasmettere alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, uno schema dettagliato degli impegni presi. Esprime, altresì, parere favorevole sul settimo impegno, mentre, con riferimento all'ottavo impegno, esprime parere favorevole a condizione che esso sia riformulato inserendo, dopo la parola « prevalentemente », le seguenti parole: « , d'intesa con tutte le amministrazioni coinvolte ».

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, in primo luogo, di modificare la riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo in ordine al primo impegno sostituendo l'espressione « a valutare l'opportunità di modificare » con la seguente: « ad assumere iniziative volte a modificare ». In secondo luogo e con riferimento al sesto impegno, propone di aggiungere, infine alla riformulazione illustrata dal sottosegretario, le seguenti parole: « anche attraverso la trasmissione tempestiva al Parlamento del rapporto annuale che, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Governo trasmette alla Commissione europea ».

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI si dichiara favorevole alle ulteriori

proposte di riformulazioni testé avanzate dal presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni in esame, che assume il numero 8-00168 (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

COM(2015) 593 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

COM(2015) 594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.

COM(2015) 595 final e allegato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

COM(2015) 596 final e allegato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare.

COM(2015) 614 final e allegato.

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 20 gennaio 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nel corso della seduta del 20 gennaio, ha convenuto di svolgere alcune specifiche audizioni di soggetti interessati dai temi oggetto dei documenti in esame prima della già programmata audizione, il prossimo 18 febbraio, presso le Commissioni riunite Ambiente e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, del Commissario europeo per l'ambiente, Vella. Fa quindi presente che tali audizioni saranno definite nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo nella giornata di domani. Ricorda, altresì, che potrebbe essere svolta presso le Commissioni riunite Ambiente e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, analogamente all'audizione del Commissario europeo, nell'ambito dell'esame dei documenti in titolo, l'audizione della relatrice alla Commissione Ambiente del Parlamento europeo sugli stessi documenti, Simona Bonafè.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame degli atti comunitari ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile. C. 1647 d'iniziativa popolare.

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 2863 Vignaroli).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il 7 ottobre 2015 scorso è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2863, d'iniziativa del deputato Vignaroli, recante « Modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la gestione dei prodotti e dei rifiuti da essi originati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di coesione sociale », la quale verte su materia analoga a quella della proposta di legge in titolo. Propone, pertanto, che la Commissione deliberi l'abbinamento della proposta di legge in oggetto.

Roger DE MENECH (PD) ritiene opportuno che alla proposta di legge di iniziativa popolare C. 1647 in esame sia data l'importanza che essa merita, nel doveroso rispetto di uno strumento che l'ordinamento ha predisposto per l'espressione e la manifestazione della volontà popolare. Ritiene, che la citata proposta di legge C. 2863, modificando radicalmente la Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possa essere abbinata alla proposta di legge in oggetto, vertendo su materia analoga. Rileva come tale proposta non alteri né lo spirito né il contenuto della proposta di legge di iniziativa popolare e possa fornire utili spunti al fine di integrarla e migliorarla, anche alla luce della normativa europea in materia. Ritiene, pertanto, che la proposta di iniziativa popolare in oggetto debba costituire il testo di riferimento nel successivo prosieguo dei lavori della Commissione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel rilevare che la proposta di legge C. 2863, d'iniziativa del deputato Vignaroli, persegue la finalità di semplificare il quadro normativo vigente in materia, si dichiara comunque disponibile a trasfondere in emendamenti il contenuto delle norme dettate da tale proposta, ove un abbinamento alla proposta di legge di iniziativa popolare in oggetto, che ritiene di importanza fondamentale, possa rischiare di rallentare l'*iter* del provvedimento in oggetto in Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che l'abbinamento di proposte di legge vertenti su materia analoga, come nel caso in esame, non comporta necessariamente un rallentamento dei lavori della Commissione, potendo essere assunta come testo base la proposta di legge di iniziativa popolare C. 2863.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) giudica non opportuno l'abbinamento di altre proposte di legge alla proposta di legge di iniziativa popolare in oggetto, ritenendo che esso, a suo avviso, snaturerebbe il senso stesso di tale strumento di partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P), pur ritenendo indiscutibile che la proposta di legge di iniziativa popolare in oggetto debba essere considerata il testo base nei lavori della Commissione, si dichiara favorevole all'abbinamento della citata proposta di legge C. 2863, d'iniziativa del deputato Vignaroli, dalla quale ritiene possano emergere spunti migliorativi in grado di arricchire il dibattito. Invita la Commissione, al riguardo, a valutare l'opportunità di disporre anche l'abbinamento alla proposta di legge in titolo anche della proposta di legge C. 1872, d'iniziativa del deputato Civati, recante « Disposizioni concernenti la raccolta e il riciclo dei rifiuti, la tariffa per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e la riorganizzazione del sistema di smaltimento ».

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i colleghi a concentrare l'attenzione sulla proposta di legge di iniziativa popolare, essendo, tra l'altro, innumerevoli i provvedimenti concernenti la più ampia materia del sistema di gestione dei rifiuti.

Enrico BORGHI (PD), alla luce dell'intervento del relatore, rileva l'opportunità che la Commissione si concentri sui contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare in esame, il cui spirito andrebbe, a suo avviso, opportunamente rafforzato da contributi migliorativi e non snaturato da ulteriori sovrapposizioni normative.



Cristian IANNUZZI (Misto) chiede alla presidenza chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori della Commissione sul provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che sarà la Commissione a decidere in ordine alle modalità di prosecuzione dei lavori sul provvedimento in esame, e, quindi, sull'adozione del testo base o previa costituzione di un Comitato ristretto o a prescindere da tale costituzione.

Roger DE MENECH (PD) ribadisce l'opportunità di non snaturare il contenuto della proposta di legge di iniziativa popolare C. 1647, alla quale deve essere dato il rilievo che merita e, pur comprendendo l'utilità dei contributi contenuti in altre proposte di legge, ritiene che un eccessivo

arricchimento del testo svilirebbe lo spirito e la natura di tale strumento di partecipazione dei cittadini all'attività legislativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, preso atto del dibattito testé svoltosi, propone che la Commissione deliberi l'abbinamento della proposta di legge C. 2863, d'iniziativa del deputato Vignaroli.

La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge Vignaroli ed altri n. 2863 alla proposta di legge di iniziativa popolare C. 1647.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO 1

**7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi,  
7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni.**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO**

L'VIII Commissione,

premessi che:

con il decreto legislativo n. 30 del 2013, l'Italia ha emanato la norma di attuazione della direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo la messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste;

alla ripartizione delle risorse si provvede con appositi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (MSE) e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dell'economia e delle finanze;

il 9 maggio 2014, ai sensi del comma 4 del su citato articolo 19 è stata firmata la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Gestore del servizio elettrico che disciplina le modalità nelle quali il Gestore del servizio elettrico

adempie al proprio ruolo di responsabile del collocamento delle quote italiane, nel rispetto di quanto già previsto dalla regolazione europea di settore e in particolare dal regolamento aste;

secondo quanto reso noto dal Gestore del servizio elettrico tramite il rapporto annuale sulle aste di quote europee di emissione 2014 al 31 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla convenzione, sono stati trasferiti alla tesoreria dello Stato proventi per oltre 464 milioni di euro relativi alle aste e agli interessi maturati nel corso degli anni 2012 e 2013;

i ricavi complessivamente generati dalle aste nell'anno 2014, circa 365 milioni di euro, resteranno sotto la temporanea custodia del Gestore del servizio elettrico fino al loro trasferimento alla tesoreria dello Stato che, in conformità con le indicazioni della convenzione del Ministero dell'economia e delle finanze – Gestore del servizio elettrico del 9 maggio 2014, deve avvenire entro e non oltre il 20 maggio 2015 al netto dei costi di gestione;

i proventi delle aste di competenza dell'anno 2013, sono così ripartiti:

a) il 50 per cento, pari a 213,2 milioni di euro, è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il rimborso dei crediti spettanti agli operatori degli impianti ETS (*Emissions Trading System*) cosiddetti « nuovi entranti »;

b) il restante 50 per cento, è destinato alle finalità ambientali ed è suddiviso come segue:

il 70 per cento, pari a 149,2 milioni di euro, è assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il rimanente 30 per cento, pari a 64 milioni di euro, è assegnato al Ministero dello sviluppo economico;

con riferimento a queste ultime risorse destinate a finalità ambientali, il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo economico stanno dando seguito alla realizzazione di programmi per l'efficienza energetica (di cui al decreto legislativo n. 102/2014), la lotta ai cambiamenti climatici e la mobilità sostenibile. In particolare:

1. per il programma « Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica amministrazione centrale » sono destinati fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015/2020;

2. per il « Fondo nazionale per l'efficienza energetica » sono destinati fino a 50 milioni annui dal 2014 al 2020;

3. per il « Programma di promozione delle diagnosi energetiche presso le Piccole e Medie Imprese » sono destinati fino a 15 milioni annui dal 2014 al 2020;

4. per il « Programma di informazione e formazione per promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia » sono destinati fino a 1 milione annuo dal 2015 al 2017;

5. per il « Programma di verifiche e controlli in relazione alla diagnosi energetica per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia » sono destinati fino a 0,3 milioni annui dal 2014 al 2020;

6. per il « Il Green Climate Fund (GCF) » è destinata una somma pari a 50 milioni di euro nell'ambito dell'impegno preso dall'Italia;

7. per il « Fondo mobilità sostenibile » sono destinati fino a 35 milioni di euro;

in ambito europeo ogni anno l'ETS movimentata almeno 90 miliardi di euro, ma già dal 2009 sono state scoperte frodi pari ad almeno cinque miliardi. Ogni « obbligazione » vale una tonnellata di emissioni equivalenti, che negli scambi è arrivata fino al valore di 15 euro, e ciascuno Stato ne dovrebbe avere in circolazione tante quante sono le tonnellate di inquinamento annuo concesse dai complessi meccanismi di Kyoto: il problema è che le istituzioni nazionali non si limitano ad assegnare in parte gratuitamente (o vendere mediante aste pubbliche) i crediti alle industrie che ne hanno necessità, ma concedono agli acquirenti di scambiarle, rivenderle e attuare una vera e propria speculazione che ha creato un mercato mondiale e una serie impressionante di frodi, truffe e metodi per aggirare la legge ed evadere le tasse. Le truffe sul mercato dei crediti sono una delle priorità di Eurojust, il centro europeo specializzato contro la criminalità organizzata, per il periodo 2014-2017;

vale la pena segnalare che nella stessa Enciclica del Pontefice « *Laudato si* », resa pubblica nei giorni scorsi, al punto 171, si legge: « La strategia di compravendita di « crediti di emissione » può dar luogo a una nuova forma di speculazione e non servirebbe a ridurre l'emissione globale di gas inquinanti. Questo sistema sembra essere una soluzione rapida e facile, con l'apparenza di un certo impegno per l'ambiente, che però non implica affatto un cambiamento radicale all'altezza delle circostanze. Anzi, può diventare un espediente che consente di sostenere il super-consumo di alcuni Paesi e settori »;

è peraltro necessario prevedere che una quota dei suddetti proventi da destinare a finalità ambientali, vada a favore della sempre più complessa e delicata attività che viene svolta in campo ambientale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e

dalle agenzie regionali. Competenze e responsabilità ad esso assegnate nello stesso citato decreto legislativo 30 del 2013 dagli articoli 42, commi 2 e 4, e dall'articolo 28, comma 1, e per quanto disposto alla lettera *a*) del comma 6 del su citato articolo 19; « (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici (...) » e al punto 4 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 30 del 2013 dove si individua la destinazione per le « iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, e « (...) per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento (...) », ambiti di eccellenza per ISPRA »;

tali risorse, se assegnate, potrebbero rappresentare una boccata d'ossigeno per l'ISPRA e le agenzie regionali. Si ricorda che l'ISPRA, a fronte di sempre maggiori compiti, ha visto il suo bilancio tagliato negli ultimi anni per oltre 11 milioni di euro. Tra l'altro, l'ISPRA gestisce il registro ETS;

peraltro, in risposta all'interrogazione n. 5-05661, la sottosegretaria Silvia Velo, ha dichiarato la possibilità che il Governo possa utilizzare quota parte dei proventi delle aste (anche valutando possibili accordi e convenzioni) da destinare all'implementazione dell'attività svolta dall'ISPRA;

in Italia il GSE è parte del Comitato ETS (Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2009/29/EC e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto), l'organo interministeriale che assolve alla funzione di autorità nazionale competente per la gestione della direttiva ETS. Il registro ETS è gestito dall'ISPRA, che finora ha collaborato con le indagini gestendo situazioni complicate, ma come ente pubblico di ricerca è stato colpito negli anni da pesanti tagli finanziari, e difficilmente potrà investire, come necessario, per far

fronte alle nuove sfide della criminalità finanziaria;

più in generale il sistema EU-ETS ha mostrato forti limiti nel suo funzionamento e in particolare non ha portato alla formazione di un effettivo prezzo per il carbonio in grado di orientare efficacemente gli investimenti delle imprese presso attività a bassissime emissioni di carbonio;

rimane la necessità di verificare con grande attenzione l'efficacia della riforma in corso del sistema EU-ETS e l'opportunità di esaminare e definire un sistema di *carbon tax*,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per modificare, con riferimento al fondo recante i proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas serra, le disposizioni in merito all'assegnazione dei proventi delle aste per destinare in via prevalente le risorse generate dal sistema ETS al finanziamento di ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologie sostenibili sul piano ambientale, pratiche di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici con particolare riferimento alle linee di azione individuate dalla « Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici », nonché al finanziamento delle attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e alle agenzie ambientali, per lo svolgimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al suddetto decreto legislativo n. 30 del 2013;

2) ad assicurare trasparenza nell'individuazione dei membri del Comitato ETS che dovranno essere selezionati tra persone di comprovata esperienza nel settore tramite procedura di evidenza pubblica, secondo previa individuazione di criteri minimi e adeguata pubblicità della selezione;

3) ad adoperare a livello internazionale affinché vengano stabiliti idonei criteri e regole in relazione al mercato dell'ETS al fine di contrastare concretamente

le frodi e le truffe ad esso connesse, e a livello nazionale per potenziare i dispositivi di controllo per eliminare i margini di speculazione finanziaria;

4) ad assumere le iniziative di competenza per sanare nel minor tempo possibile la questione dei crediti spettanti ai cosiddetti « nuovi entranti »;

5) ad adoperarsi in sede europea per rafforzare le misure di riforma del sistema EU-ETS al fine di renderne efficace il funzionamento complessivo nell'attribuire un onere adeguato alle emissioni di CO2 equivalente, valutando anche l'opportunità di introdurre altri strumenti di natura fiscale per dare piena attuazione all'accordo sul clima raggiunto a Parigi nell'ambito della Ventunesima Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC, in modo da indirizzare le scelte di investimento delle imprese verso tecnologie e attività economiche a bassissime emissioni di carbonio;

6) ad avviare le opportune iniziative volte a garantire la massima trasparenza e

informazione riguardo alla destinazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas serra, finalizzati a interventi di carattere ambientale, anche prevedendo a tal fine di integrare annualmente il documento allegato al documento di economia e finanza predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (legge 196 del 2009, articolo 10, comma 9), con una puntuale e dettagliata indicazione della destinazione e dell'utilizzo dei suddetti proventi;

7) ad attivarsi in sede di Unione europea, al fine di attivare idonei ed efficaci strumenti di contrasto alle frodi e alle truffe legate al sistema ETS;

8) ad accelerare prevalentemente, anche attraverso i proventi delle aste, lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili quali: *a)* energia solare fotovoltaica; *b)* energia solare termica; *c)* energia eolica; *d)* energia marina; ad esclusione delle pratiche di incenerimento.

## ALLEGATO 2

**7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi,  
7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni.**

**ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI  
TESTO UNIFICATO APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

premessi che:

con il decreto legislativo n. 30 del 2013, l'Italia ha emanato la norma di attuazione della direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo la messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste;

alla ripartizione delle risorse si provvede con appositi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (MSE) e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dell'economia e delle finanze;

il 9 maggio 2014, ai sensi del comma 4 del su citato articolo 19 è stata firmata la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Gestore del servizio elettrico che disciplina le modalità nelle quali il Gestore del servizio elettrico

adempie al proprio ruolo di responsabile del collocamento delle quote italiane, nel rispetto di quanto già previsto dalla regolazione europea di settore e in particolare dal regolamento aste;

secondo quanto reso noto dal Gestore del servizio elettrico tramite il rapporto annuale sulle aste di quote europee di emissione 2014 al 31 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla convenzione, sono stati trasferiti alla tesoreria dello Stato proventi per oltre 464 milioni di euro relativi alle aste e agli interessi maturati nel corso degli anni 2012 e 2013;

i ricavi complessivamente generati dalle aste nell'anno 2014, circa 365 milioni di euro, resteranno sotto la temporanea custodia del Gestore del servizio elettrico fino al loro trasferimento alla tesoreria dello Stato che, in conformità con le indicazioni della convenzione del Ministero dell'economia e delle finanze – Gestore del servizio elettrico del 9 maggio 2014, deve avvenire entro e non oltre il 20 maggio 2015 al netto dei costi di gestione;

i proventi delle aste di competenza dell'anno 2013, sono così ripartiti:

a) il 50 per cento, pari a 213,2 milioni di euro, è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il rimborso dei crediti spettanti agli operatori degli impianti ETS (*Emissions Trading System*) cosiddetti « nuovi entranti »;

b) il restante 50 per cento, è destinato alle finalità ambientali ed è suddiviso come segue:

il 70 per cento, pari a 149,2 milioni di euro, è assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il rimanente 30 per cento, pari a 64 milioni di euro, è assegnato al Ministero dello sviluppo economico;

con riferimento a queste ultime risorse destinate a finalità ambientali, il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo economico stanno dando seguito alla realizzazione di programmi per l'efficienza energetica (di cui al decreto legislativo n. 102/2014), la lotta ai cambiamenti climatici e la mobilità sostenibile. In particolare:

1. per il programma « Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica amministrazione centrale » sono destinati fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015/2020;

2. per il « Fondo nazionale per l'efficienza energetica » sono destinati fino a 50 milioni annui dal 2014 al 2020;

3. per il « Programma di promozione delle diagnosi energetiche presso le Piccole e Medie Imprese » sono destinati fino a 15 milioni annui dal 2014 al 2020;

4. per il « Programma di informazione e formazione per promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia » sono destinati fino a 1 milione annuo dal 2015 al 2017;

5. per il « Programma di verifiche e controlli in relazione alla diagnosi energetica per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia » sono destinati fino a 0,3 milioni annui dal 2014 al 2020;

6. per il « Il *Green Climate Fund* (GCF) » è destinata una somma pari a 50 milioni di euro nell'ambito dell'impegno preso dall'Italia;

7. per il « Fondo mobilità sostenibile » sono destinati fino a 35 milioni di euro;

in ambito europeo ogni anno l'ETS movimentata almeno 90 miliardi di euro, ma già dal 2009 sono state scoperte frodi pari ad almeno cinque miliardi. Ogni « obbligazione » vale una tonnellata di emissioni equivalenti, che negli scambi è arrivata fino al valore di 15 euro, e ciascuno Stato ne dovrebbe avere in circolazione tante quante sono le tonnellate di inquinamento annuo concesse dai complessi meccanismi di Kyoto: il problema è che le istituzioni nazionali non si limitano ad assegnare in parte gratuitamente (o vendere mediante aste pubbliche) i crediti alle industrie che ne hanno necessità, ma concedono agli acquirenti di scambiarle, rivenderle e attuare una vera e propria speculazione che ha creato un mercato mondiale e una serie impressionante di frodi, truffe e metodi per aggirare la legge ed evadere le tasse. Le truffe sul mercato dei crediti sono una delle priorità di Eurojust, il centro europeo specializzato contro la criminalità organizzata, per il periodo 2014-2017;

vale la pena segnalare che nella stessa Enciclica del Pontefice « *Laudato si* », resa pubblica nei giorni scorsi, al punto 171, si legge: « La strategia di compravendita di « crediti di emissione » può dar luogo a una nuova forma di speculazione e non servirebbe a ridurre l'emissione globale di gas inquinanti. Questo sistema sembra essere una soluzione rapida e facile, con l'apparenza di un certo impegno per l'ambiente, che però non implica affatto un cambiamento radicale all'altezza delle circostanze. Anzi, può diventare un espediente che consente di sostenere il super-consumo di alcuni Paesi e settori »;

è peraltro necessario prevedere che una quota dei suddetti proventi da destinare a finalità ambientali, vada a favore della sempre più complessa e delicata attività che viene svolta in campo ambientale dall'Istituto superiore per la prote-

zione e la ricerca ambientale (ISPRA), e dalle agenzie regionali. Competenze e responsabilità ad esso assegnate nello stesso citato decreto legislativo 30 del 2013 dagli articoli 42, commi 2 e 4, e dall'articolo 28, comma 1, e per quanto disposto alla lettera *a*) del comma 6 del su citato articolo 19; « (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici (...) » e al punto 4 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 30 del 2013 dove si individua la destinazione per le « iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, e « (...) per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento (...) », ambiti di eccellenza per ISPRA »;

tali risorse, se assegnate, potrebbero rappresentare una boccata d'ossigeno per l'ISPRA e le agenzie regionali. Si ricorda che l'ISPRA, a fronte di sempre maggiori compiti, ha visto il suo bilancio tagliato negli ultimi anni per oltre 11 milioni di euro. Tra l'altro, l'ISPRA gestisce il registro ETS;

peraltro, in risposta all'interrogazione n. 5-05661, la sottosegretaria Silvia Velo, ha dichiarato la possibilità che il Governo possa utilizzare quota parte dei proventi delle aste (anche valutando possibili accordi e convenzioni) da destinare all'implementazione dell'attività svolta dall'ISPRA;

in Italia il GSE è parte del Comitato ETS (Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2009/29/EC e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto), l'organo interministeriale che assolve alla funzione di autorità nazionale competente per la gestione della direttiva ETS. Il registro ETS è gestito dall'ISPRA, che finora ha collaborato con le indagini gestendo situazioni complicate, ma come ente pubblico di ricerca è stato colpito negli anni da pesanti tagli finanziari, e difficilmente po-

trà investire, come necessario, per far fronte alle nuove sfide della criminalità finanziaria;

più in generale il sistema EU-ETS ha mostrato forti limiti nel suo funzionamento e in particolare non ha portato alla formazione di un effettivo prezzo per il carbonio in grado di orientare efficacemente gli investimenti delle imprese presso attività a bassissime emissioni di carbonio;

rimane la necessità di verificare con grande attenzione l'efficacia della riforma in corso del sistema EU-ETS e l'opportunità di esaminare e definire un sistema di *carbon tax*,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative volte a modificare le disposizioni in merito all'utilizzo dei proventi delle aste per favorire ulteriormente il finanziamento di ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologie sostenibili sul piano ambientale, nonché pratiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici con particolare riferimento alle linee di azione individuate dalla « Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici »;

2) ad assicurare trasparenza nell'individuazione dei membri del Comitato ETS che dovranno essere scelti tra persone di comprovata esperienza nel settore, procedendo alla pubblicazione dei relativi curricula sui siti istituzionali dei Ministeri competenti;

3) ad adoperare a livello internazionale affinché vengano stabiliti idonei criteri e regole in relazione al mercato dell'ETS al fine di contrastare concretamente le frodi e le truffe ad esso connesse, e a livello nazionale per potenziare i dispositivi di controllo per eliminare i margini di speculazione finanziaria;

4) ad assumere le iniziative di competenza per sanare nel minor tempo possibile la questione dei crediti spettanti ai cosiddetti « nuovi entranti »;



5) ad adoperarsi in sede europea per rafforzare le misure di riforma del sistema EU-ETS al fine di renderne efficace il funzionamento complessivo nell'attribuire un onere adeguato alle emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente, valutando anche l'opportunità di introdurre altri strumenti di natura fiscale per dare piena attuazione all'accordo sul clima raggiunto a Parigi nell'ambito della Ventunesima Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC, in modo da indirizzare le scelte di investimento delle imprese verso tecnologie e attività economiche a bassissime emissioni di carbonio;

6) a garantire la massima trasparenza e informazione riguardo alla destinazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas serra, finalizzati a interventi di carattere ambientale, anche attraverso la tempestiva trasmissione del Rapporto annuale che, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Governo trasmette alla Commissione europea;

7) ad attivarsi in sede di Unione europea, al fine di attivare idonei ed efficaci strumenti di contrasto alle frodi e alle truffe legate al sistema ETS;

8) ad accelerare prevalentemente, d'intesa con tutte le amministrazioni coinvolte anche attraverso i proventi delle aste, lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili quali: *a)* energia solare fotovoltaica; *b)* energia solare termica; *c)* energia eolica; *d)* energia marina; ad esclusione delle pratiche di incenerimento.

(8-00168) « De Rosa, Stella Bianchi, Zarratti, Segoni, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Mariani, Morassut, Manfredi, Giovanna Sanna, Arlotti, Gneccchi, Amato, Lodolini, Marchi, Piazzoni, La Marca, Venittelli, Pellegrino, Artini, Baldassarre, Barbanti, Béchis, Matarrelli, Mucci, Prodani, Rizzetto, Turco ».

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri . . . . .	90
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro e abb. . . . .	90

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 26 gennaio 2016.*

**Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.**

**C. 1964 Oliaro ed altri.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.20.

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**C. 2305 Decaro e abb.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Gnammo Srl nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00824 Senaldi sulle attività di *home restaurant* ..... 91

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo. (Parere alla I e V Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 91

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) ..... 93

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 95

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici di Cassa depositi e prestiti sul Piano industriale 2016-2020 ..... 92

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 26 gennaio 2016.*

**Audizione di rappresentanti di Gnammo Srl nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00824 Senaldi sulle attività di *home restaurant*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.30.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3513 Governo.**

(Parere alla I e V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Tiziano ARLOTTI (PD), sottopone all'attenzione della relatrice l'opportunità di inserire, nella proposta di parere, un'ulteriore osservazione relativa alla proroga delle disposizioni in materia di adeguamento alla normativa relativa alla prevenzione incendio per le strutture turistico-alberghiere, il cui decreto attuativo avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 23 agosto.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sulla medesima materia della prevenzione incendi, ricorda come il 5 agosto 2015 la X Commissione abbia approvato la risoluzione 8-00133, a sua prima firma, che impegnava il Governo a promuovere, nell'ambito delle ordinarie procedure di legge, un confronto con le rappresentanze delle

categorie interessate volto ad esaminare la normativa antincendi relativa alle strutture ricettive turistico-alberghiere e a sottoporre le risultanze dei lavori del tavolo tecnico sopra menzionato alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Esprime rammarico per il fatto che non si è ancora trovata soluzione a un annoso problema che interessa le strutture ricettive, mentre è scaduto l'ultimo termine dell'ennesima proroga. Sottolinea quindi che la previsione di un'ulteriore proroga non appare opportuna e che si dovrebbe, invece, promuovere tempestivamente un tavolo tecnico composto da tutte le parti interessate al fine di individuare i contenuti di un intervento normativo di semplificazione e di revisione della disciplina.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condire quanto evidenziato dal collega Arlotti, riterrebbe opportuno prevedere nella proposta di parere un'osservazione sulla questione da lui evidenziata.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, accogliendo la richiesta formulata dai colleghi Arlotti e Benamati riformula la proposta

di parere prevedendo un'ulteriore osservazione volta a prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.

Catia POLIDORI (FI-PdL), dichiara voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice che affronta materie di competenza della X Commissione, pur manifestando perplessità su numerose altre disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.05.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 26 gennaio 2016.*

**Audizione dei vertici di Cassa depositi e prestiti sul Piano industriale 2016-2020.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513 Governo).****PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 210/2015 recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 3513 Governo);

preso positivamente atto delle disposizioni recate dall'articolo 5 sulla delimitazione dei distretti turistici;

rilevate le oggettive difficoltà degli operatori privati che operano nel settore del turismo di adempiere all'obbligo di stipula delle polizze assicurative per la copertura del rischio legato all'acquisto di pacchetti turistici da parte dei consumatori, a causa dell'assenza sul mercato di offerta di prodotti assicurativi o finanziari che possano coprire tali tipologie di rischio;

ritenuto pertanto che appare opportuno prorogare l'entrata in vigore dell'obbligo per gli organizzatori e gli intermediari del settore privato di stipulare polizze assicurative o garanzie bancarie che assicurino il rimborso del prezzo versato dal viaggiatore per l'acquisto di pacchetti turistici non andati a buon fine per insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore;

sottolineato altresì che, allo scopo di tutelare i consumatori, è necessario prorogare e allineare al 31 dicembre 2016, anche la data di riferimento per la stipula dei contratti di vendita di pacchetti turistici che possono godere della ultrattività del Fondo di garanzia, in assenza della quale per i contratti stipulati suc-

cessivamente al 31 dicembre 2015, ancorché prima del 30 giugno 2016 (attuale data di cessazione del fondo di garanzia statale), i consumatori sarebbero privi di qualsivoglia tutela sia pubblica che privata,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valutino la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo l'articolo 5, il seguente:

« ART. 5-bis »

*(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti « tutto compreso »).*

« 1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), le parole: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle se-

guenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 »;

al comma 2 le parole: «entro il 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016 »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni relative al contributo dovuto in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla legge n. 92 del 2012, articolo 2, comma 34.

## ALLEGATO 2

**DL n. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513 Governo).****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 210/2015 recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 3513 Governo);

preso positivamente atto delle disposizioni recate dall'articolo 5 sulla delimitazione dei distretti turistici;

rilevate le oggettive difficoltà degli operatori privati che operano nel settore del turismo di adempiere all'obbligo di stipula delle polizze assicurative per la copertura del rischio legato all'acquisto di pacchetti turistici da parte dei consumatori, a causa dell'assenza sul mercato di offerta di prodotti assicurativi o finanziari che possano coprire tali tipologie di rischio;

ritenuto pertanto che appare opportuno prorogare l'entrata in vigore dell'obbligo per gli organizzatori e gli intermediari del settore privato di stipulare polizze assicurative o garanzie bancarie che assicurino il rimborso del prezzo versato dal viaggiatore per l'acquisto di pacchetti turistici non andati a buon fine per insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore;

sottolineato altresì che, allo scopo di tutelare i consumatori, è necessario prorogare e allineare al 31 dicembre 2016, anche la data di riferimento per la stipula dei contratti di vendita di pacchetti turistici che possono godere della ultrattività del Fondo di garanzia, in assenza della quale per i contratti stipulati successivamente al 31 dicembre 2015, an-

corché prima del 30 giugno 2016 (attuale data di cessazione del fondo di garanzia statale), i consumatori sarebbero privi di qualsivoglia tutela sia pubblica che privata,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a) valutino la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo l'articolo 5, il seguente:*

« ART. 5-bis »

*(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti « tutto compreso »).*

« 1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *a*), le parole: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 »;

al comma 2 le parole: « entro il 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni relative al contributo dovuto in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

di cui alla legge n. 92 del 2012, articolo 2, comma 34;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e COBAS nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica ..... 97

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Sulla pubblicità dei lavori ..... 97

Audizione di rappresentanti di CIDA (*Svolgimento e conclusione*) ..... 97

Audizione di rappresentanti di Domina (Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 98

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 26 gennaio 2016.*

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e COBAS nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.10.

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

##### **Audizione di rappresentanti di CIDA.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marisa MONTEGIOVE, *responsabile del Gruppo donne manager Manageritalia* –

CIDA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Marialuisa GNECCHI (PD).

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di CIDA per il qualificato contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 12.35.**

**Audizione di rappresentanti di Domina (Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico).**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Lorenzo GASPARRINI, *segretario generale di Domina*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Marialuisa GNECCHI (PD).

Massimo DE LUCA, *consulente legale di Domina*, replicando, risponde ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Domina per il qualificato contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-A ..... 99

#### INTERROGAZIONI:

5-06006 Valiante: Assegnazione di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie pubbliche . 99

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 101

5-06100 Grillo: Sul trasferimento di salme di immigrati presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Catania ..... 99

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 102

5-03711 Ribaudò: Iniziative a tutela degli allevatori e della salute dei consumatori della regione Sicilia ..... 100

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ..... 104

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 26 gennaio 2016.*

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.05 alle 13.50 e dalle 20.35 alle 21.20.

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### **5-06006 Valiante: Assegnazione di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie pubbliche.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, anche in ragione del fatto che i problemi segnalati sono stati risolti, seppure con ritardo, attraverso la nomina di un commissario. Ringrazia, in ogni caso, il rappresentante del Governo per l'attenzione mostrata.

#### **5-06100 Grillo: Sul trasferimento di salme di immigrati presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Catania.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, rileva che non viene fornita una risposta a tutti i quesiti posti. Manifesta stupore per l'utilizzo delle strutture dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania per esami autotici, prendendo atto dell'intenzione di non ricorrere in futuro, in ragione dei disagi arrecati all'utenza dell'ospedale e alla didattica che si svolge in tali luoghi. Ritene che in caso di necessità occorra individuare strutture più idonee, a cominciare dai laboratori di medicina legale attualmente sotto utilizzati.

**5-03711 Ribaudò: Iniziative a tutela degli allevatori e della salute dei consumatori della regione Sicilia.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco RIBAUDO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per

la risposta puntuale che ricostruisce con precisione lo svolgimento dei fatti oggetto dell'interrogazione. Ricorda che l'atto di sindacato ispettivo è stato presentato nell'ottobre del 2014 e che nel frattempo Il TAR ha accolto il ricorso presentato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Sottolinea che sarebbe stato preferibile un intervento delle autorità ministeriali, per fronteggiare tempestivamente le palesi violazioni che hanno comportato rischi per la salute in relazione alla mancata tracciabilità di pesce e carne destinati al consumo umano, piuttosto che attendere gli interventi della magistratura.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO 1

**5-06006 Valiante: Assegnazione di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie pubbliche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla vicenda delineata nell'atto ispettivo in esame, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Salerno aveva interpellato il Direttore Generale *pro tempore* dell'ASL di Salerno prima della scadenza del suo incarico, intervenuta in data 31 luglio 2015.

In tale occasione, il Direttore Generale aveva comunicato che il Direttore Amministrativo dell'ASL di Salerno, nominato con deliberazione n. 223 del 31 ottobre 2012, risultava in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore ai fini dell'assunzione dell'incarico in questione, in quanto laureato in Giurisprudenza ed in servizio presso la stessa ASL di Salerno da oltre trenta anni, in cui ha svolto una « qualificata attività di direzione tecnica e amministrativa » in quanto « titolare, *ex* articolo 18 del CCNL, dell'area della Dirigenza della Struttura complessa Servizi Affari Legali presso l'ASL Salerno 1, struttura incardinata nel Dipartimento Amministrativo di cui all'articolo 11 dell'atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale della disciolta ASL Salerno 1 n. 810 del 21 giugno 2001 ».

Inoltre, al momento del conferimento dell'incarico, l'interessata risultava assolta nel giudizio di primo grado, con sentenza resa in data 14 novembre 2011 « perché i fatti non sussistono ».

Per lo stesso motivo, in data 3 gennaio 2012, veniva archiviato anche il procedi-

mento disciplinare avviato per i medesimi fatti dall'ASL di Salerno, a seguito del rinvio a giudizio dell'interessata.

La sentenza di condanna emessa in esito al giudizio di appello, richiamata nell'interrogazione parlamentare in esame, è in effetti intervenuta ad oltre un anno dalla nomina a Direttore Amministrativo.

Tanto premesso, occorre precisare che, allo stato attuale, l'interessata non riveste più l'incarico di Direttore Amministrativo.

Infatti, come già ricordato, il 31 luglio 2015 è giunto a scadenza l'incarico del Direttore Generale *pro-tempore* dell'ASL di Salerno.

Nelle more dei tempi occorrenti per l'espletamento delle procedure di selezione per il conferimento dell'incarico del nuovo Direttore Generale dell'ASL di Salerno, la Giunta Regionale della Campania, al fine di assicurare il pieno conseguimento degli adempimenti contemplati nel Piano di Rientro dal disavanzo in materia sanitaria, e nel contempo, per garantire la continuità dell'azione amministrativa aziendale, con delibera n. 376 del 7 agosto 2015 ha disposto la gestione commissariale straordinaria dell'ASL di Salerno per 60 giorni, e comunque fino alla designazione del nuovo Direttore Generale, nominando contestualmente il Commissario.

La nomina dell'organo di vertice con funzioni di Commissario ha determinato la cessazione della gestione ordinaria aziendale, e quindi anche il termine degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario.

## ALLEGATO 2

**5-06100 Grillo: Sul trasferimento di salme di immigrati presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Catania.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, a cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Catania ha comunicato quanto segue.

La Marina Militare ha provveduto al recupero del relitto del naufragio del 18 aprile 2015 e dei corpi dei migranti deceduti a seguito del tragico evento.

Il Commissario straordinario per le persone scomparse ha coordinato le operazioni di identificazione delle salme recuperate e di prelievo del DNA, che sono state affidate all'istituto « Labanof » dell'Università degli Studi di Milano.

In tale contesto, il 3 luglio 2015 sono giunti al Porto di Catania i primi 13 cadaveri rinvenuti nel natante affondato e, sulla base delle intese raggiunte in sinergia con le Forze dell'Ordine, il comune di Catania e l'Azienda Ospedaliera Universitaria « Policlinico-Vittorio Emanuele », i Vigili del Fuoco hanno curato il trasferimento dei corpi dal *container* refrigerato della Marina Militare ai locali messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera.

Durante le operazioni di trasporto sono stati adottati tutti i dispositivi di sicurezza previsti per evitare eventuali contaminazioni.

I locali dove si sono svolte le operazioni di esame delle salme, individuati a seguito di scrupolosa valutazione, per escludere ogni possibile conseguenza sulla salute degli utenti e del personale dell'ospedale, ospitavano un tempo la clinica ostetrica,

ormai trasferita presso altro presidio, e non risultano più utilizzati per attività assistenziale né per punto nascita.

Le prestazioni assistenziali degli attigui laboratorio di analisi e ambulatorio di diagnosi prenatale che, comunque, si trovano in un altro edificio, sono state temporaneamente espletate in altri siti.

A scopo meramente precauzionale, gli Enti preposti hanno provveduto all'isolamento della zona per la durata delle operazioni (dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 04.00 della domenica) ed alla pulizia straordinaria dell'area adiacente ai locali in questione al termine dell'esame autoptico dei corpi, circoscrivendo il disagio per le persone al tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle stesse operazioni.

Allo stato attuale, non è previsto il trasferimento di ulteriori salme da identificare nel territorio della provincia di Catania.

In merito alla vicenda segnalata, il Ministero della salute ha provveduto ad attivare il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, ed il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania ha fornito le seguenti precisazioni.

I locali utilizzati per l'esame autoptico erano stati individuati in esito ai sopralluoghi delle Autorità coinvolte (Prefetto, Questore, Procuratore Capo, due Assessori del comune, Direttore Azienda Ospedaliera e responsabile dell'équipe medica autoptica).

Il *container* refrigerato della Marina Militare è stato collocato a tre metri circa dall'ingresso dei locali e le operazioni di

scarico e trasporto delle salme sono state effettuate da personale specializzato dei Vigili del Fuoco.

Durante le operazioni, alle quali hanno assistito, tra gli altri, il Prefetto, il Procuratore Capo, i due Assessori, il Direttore Sanitario aziendale, non si è verificato alcun inconveniente.

Le salme erano custodite in apposite sacche in plastica e negli ambienti utilizzati sono stati attivati condizionatori portatili prima dell'arrivo dei corpi.

Al termine di ciascun esame, le salme venivano composte in singole bare, sigillate a cura della ditta di trasporti funebri contattata.

Le sacche ed il materiale monouso utilizzato in sede autoptica sono stati

trattati come rifiuti speciali, sigillati in contenitori e smaltiti a cura dell'Azienda Ospedaliera.

La sanificazione degli ambienti esterni ed interni è stata curata da operatori del comune di Catania e delle ditte interne alla struttura ospedaliera.

Il NAS di Catania ha verificato che i locali utilizzati (posti al piano terra/rialzato del padiglione 10), non ospitano da tempo servizi dei reparti di ostetricia e ginecologia, mentre presso i laboratori di anatomia patologica (primo piano) e di citogenetica e diagnosi prenatale (secondo piano), non vengono effettuati interventi; le pazienti sono monitorate e sottoposte alle analisi nel corso della gravidanza.

## ALLEGATO 3

**5-03711 Ribaudò: Iniziative a tutela degli allevatori e della salute dei consumatori della regione Sicilia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base degli elementi acquisiti presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Palermo.

La Prefettura, in relazione alle indagini della Magistratura sul Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo, ha comunicato quanto da essa appreso presso la Capitaneria di Porto di Palermo e l'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana.

La Capitaneria di Porto, in merito alle ordinanze di archiviazione emesse dall'ASP nei confronti di 39 Processi Verbali di Contestazione di illeciti amministrativi redatti dal personale dipendente per violazione della normativa in materia di rintracciabilità dei prodotti ittici, ha riferito di avere preliminarmente chiesto un incontro di chiarimento all'ASP nell'ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale.

In proposito, secondo quanto riportato dalla Prefettura, l'ASP, nel ribadire la posizione già sostenuta in sede di archiviazione dei 39 Verbali, ha rilevato una questione di incompetenza del personale della Capitaneria ad effettuare controlli e accertamenti in materia di rintracciabilità di prodotti ittici, in conseguenza della quale, il Comando della Capitaneria di Porto ha interessato i superiori organi gerarchici e gli organi centrali di indirizzo in materia.

A tal riguardo, la Prefettura evidenzia anche che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha definitivamente chiarito la legittimità degli ac-

certamenti posti in essere dall'Autorità Marittima, affermando che «...la contestata competenza a effettuare controlli in materia di tracciabilità e/o rintracciabilità dei prodotti ittici, da parte dei citati organi di polizia giudiziaria, è, invero, sancita dalla normativa vigente – nazionale e comunitaria – ed in particolare dal contenuto dispositivo del decreto ministeriale 27 marzo 2002 e s.m.i. Tale ultima norma, infatti, individua le informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio dei prodotti ittici e in ogni stadio della commercializzazione, ai fini della tracciabilità.

Inoltre, stabilisce che all'accertamento delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni amministrative provvedono le persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa, ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificato dal successivo decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Inoltre ... l'azienda sanitaria provinciale di Palermo sembrerebbe non aver tenuto conto di quanto precisato nella circolare n. 25164 del 4 agosto 2011, con la quale codesto Dicastero (N. B.: si riferiscono al Ministero della salute) ha definitivamente chiarito che non sembra possibile dubitare della piena legittimità degli accertamenti effettuati da ciascuno degli ufficiali a cui la legge a vario titolo attribuisce le inerenti facoltà, nei casi in cui l'attività ispettiva di controllo si sostanzia nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tec-



nico da parte dell'agente accertatore, con conseguente validità di tutti gli atti adottati per le finalità procedurali di cui alla legge n. 689 del 1981 ».

La Prefettura ha inoltre affermato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha ritenuto legittimi gli accertamenti effettuati dall'Autorità Marittima « non investendo questioni di carattere tecnico in materia di normativa igienico-sanitaria, quanto piuttosto la verifica della presenza e/o regolarità della predetta documentazione di tracciabilità e/o rintracciabilità, con il fine ultimo di perseguire, nel rispetto delle reciproche competenze, il generale interesse della tutela del consumatore ».

La Prefettura specifica altresì che, la Capitaneria ha chiesto all'ASP di rivedere in autotutela le determinazioni assunte con le ordinanze di archiviazione, anche al fine di evitare inutili contenziosi derivanti dall'instaurarsi di giudizi di impugnazione che l'Amministrazione si riservava di intraprendere.

In assenza di aperture da parte dell'ASP Palermo e considerato che la vicenda aveva avuto risvolti pubblici eclatanti, portando nocimento all'immagine del Corpo delle Capitanerie di Porto anche nel resto del territorio nazionale, oltre che di ordine pratico nella quotidiana attività di controllo espletata, il Comando di Capitaneria ha reputato opportuno richiedere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di impugnare nelle sedi competenti le citate ordinanze di archiviazione, ed il TAR Sicilia ha successivamente accolto l'istanza cautelare.

In data 18 marzo 2014, la competente Corte dei Conti per la Sicilia ha chiesto di acquisire una serie di documenti e informazioni nell'ambito dell'attivata procedura istruttoria finalizzata alla configurazione dell'ipotesi di danno erariale a carico del Direttore dell'ASP di Palermo, per effetto dell'archiviazione operata dallo stesso, dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo elevati dal personale della Capitaneria di Porto di

Palermo per le violazioni di cui al regolamento (CE) n. 178 del 2002.

Negli ambiti della medesima vicenda, sussiste una questione specifica, derivante dalla diffida del 5 giugno 2013 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria U.O. di Carini, emanata « dietro disposizioni del Direttore del Dipartimento Veterinario dell'ASP di Palermo » e specificamente rivolta ai controlli della Guardia Costiera, disposizioni applicate anche dalle altre articolazioni veterinarie nel territorio, secondo la quale, in occasione dei controlli sui prodotti ittici, i veterinari reperibili possono intervenire nei luoghi durante il servizio di reperibilità solo nel caso di un rischio per la salute e l'incolumità pubblica, rimandando gli interventi di ispezione sanitaria per tutte le altre casistiche al primo giorno lavorativo utile.

Il Comando ha manifestato all'ASP di Palermo e agli Assessorati competenti che tale posizione può condurre all'interruzione delle attività di controllo da parte delle Autorità marittime, poiché qualora un controllo fosse espletato nel fine-settimana, il veterinario sarebbe autorizzato ad intervenire solo il lunedì successivo, con le conseguenti difficoltà operative. Risulta evidente, invece, che l'attività di controllo deve essere espletata spesso in orari serali o notturni per poter essere efficace.

Sono evidenti le difficoltà operative derivanti da tali disposizioni, in quanto i sequestri di ingenti quantità di materiale ittico richiedono una valutazione veterinaria immediata, per l'accertamento dell'idoneità al consumo umano, per una successiva vendita all'asta, devoluzione in beneficenza o distruzione.

Nelle more dell'ispezione avviene l'inizio del processo di deperimento del prodotto sequestrato e l'esposizione al rischio di lamentele ed esposti da parte dei trasgressori contro gli accertatori, nell'eventualità che il deperimento del prodotto possa essere ricondotto ad una conservazione non ottimale successiva al sequestro.

La Prefettura pone, altresì, in risalto che l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha affermato la propria competenza in materia di emanazione di ordinanze di ingiunzione ed archiviazione in tema di sicurezza alimentare, in antitesi con l'Assessorato Regionale alla Salute, che ha individuato l'autorità competente in tale materia nelle Aziende Sanitarie Provinciali.

Riguardo al conflitto di competenze emerso tra il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Palermo e la Direzione marittima della Capitaneria di Porto sulla titolarità dei controlli sulla tracciabilità nella filiera dei prodotti della pesca, l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha fatto presente di aver invitato, nel corso del 2013, l'allora Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo a voler procedere con la massima sollecitudine all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, dei provvedimenti di archiviazione dei verbali elevati dalla Direzione marittima di Palermo.

La Prefettura riferisce, altresì, che il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo, dopo aver richiesto il parere dell'ufficio legale aziendale, ha rappresentato l'impossibilità di procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di archiviazione, in quanto tale attività sarebbe stata « censurabile in tutte le competenti sedi giurisdizionali, con evidenti danni, costi e pregiudizi altrimenti ingiustificabili ».

Per quanto riguarda l'invito a valutare la ricorrenza di eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitti di interessi e, conseguentemente, ad attivare eventuali procedimenti disciplinari, il Commissario Straordinario dell'ASP, valutato l'operato del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, ha ritenuto che non sussistono i presupposti per attivare un procedimento disciplinare.

In merito ai controlli posti in essere e ai provvedimenti sanzionatori adottati a tutela della sicurezza alimentare, il Com-

missario Straordinario dell'ASP si è riservato di darne riscontro non appena in possesso delle notizie richieste al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.

La problematica in esame ha ingenerato un conflitto di competenza tra l'ASP di Palermo e la locale Capitaneria di Porto, sfociato nel ricorso al TAR promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contro la stessa ASP, per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di una delle ordinanze di archiviazione dell'ASP, in esito al quale il TAR ha accolto con ordinanza la domanda di sospensione.

In particolare, dalle notizie acquisite a cura della Prefettura presso gli uffici del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Marittima Palermo – Centro Controllo Area Pesca, risulta, in riferimento ai controlli sulla rintracciabilità dei prodotti ittici e alle competenze del Corpo delle Capitanerie di Porto, che la sentenza resa dalla I Sezione del TAR Sicilia n. 645 del 2015, depositata in data 11 marzo 2015, ha accolto il ricorso proposto dal citato Ministero avverso l'ordinanza di archiviazione n. 1 dell'11 luglio 2013, emessa dall'ASP di Palermo – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.

Con il provvedimento impugnato, l'ASP, nel ritenere che il personale della Capitaneria di Porto difetti di competenza in merito agli accertamenti effettuati, in luogo di procedere all'erogazione delle sanzioni, aveva archiviato il procedimento sanzionatorio sul verbale di accertamento della violazione normativa commessa dal ristoratore, che non era in grado di fornire documentazione sulla tracciabilità del prodotto ittico/alimentare.

In particolare, il TAR ha riconosciuto « come eccezione alla regola, la legittimazione ad agire di un organo amministrativo avverso le determinazioni assunte da altro organo quando da queste ultime derivi la compressione di una prerogativa del loro ufficio protetta dall'ordinamento generale », resolvendo in senso positivo « la questione della legittimazione ad agire del

Ministero Infrastrutture e Trasporti, della Direzione Marittima e della Capitaneria di Porto di Palermo » e la legittimità dell'accertamento in sede ispettiva, da parte del personale delle Capitanerie di Porto, dell'assenza dei documenti sulla tracciabilità

del pescato, e ha disposto, nel contempo, la trasmissione della stessa sentenza alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per gli eventuali profili di responsabilità amministrativa e/o danno erariale.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 108

#### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio ..... 111

AVVERTENZA ..... 111

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.**

**C. 3460 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche me-

diate trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Veronica TENTORI (PD), *relatrice*, rileva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (*PCA – Partnership and Cooperation Agreement*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una *partnership* strategica.

L'Accordo quadro in esame – ad oggi ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati membri della UE, ad eccezione dell'Italia, della Francia e della Grecia e della stessa Unione europea – è destinato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980 – esteso al Vietnam nel 1999 con apposito Protocollo –, nonché dall'Accordo CE-Vietnam del 1995; ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti

in materia di tutela dei diritti umani (al proposito la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica opportunamente ricorda la persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere impegni in tema di diritti umani, che ha rallentato significativamente le trattative per la stipula dell'Accordo in esame). La relazione introduttiva ricorda anche come quello del Vietnam sia il terzo accordo concluso dalla UE con un paese dell'ASEAN, dopo quelli con Indonesia e Filippine – si segnala al riguardo che il solo accordo UE – Indonesia è stato ratificato dall'Italia, con la legge 27 ottobre 2011, n. 192.

L'Analisi dell'impatto della regolamentazione, che corredata anch'essa il disegno di legge, delinea efficacemente gli scopi e i contenuti generali dell'Accordo, volto a colmare la mancanza di una disciplina organica in alcuni settori importanti della cooperazione settoriale, soprattutto al fine di rendere possibile un rafforzamento degli scambi e degli investimenti reciproci, tenendo conto del diverso grado di sviluppo tra le Parti ma anche dei cambiamenti significativi avvenuti nello scenario internazionale. A tale scopo l'Accordo mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale, e qui con particolare attenzione allo sviluppo, nonché all'ampliamento degli scambi e degli investimenti. Le aree di cooperazione prioritaria riguarderanno i profili della giustizia, delle migrazioni, della lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata, nonché alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Sul piano socioeconomico particolare attenzione viene posta allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute, agli affari sociali, all'agricoltura – in connessione con le problematiche poste dai cambiamenti climatici –, all'istruzione e alla cultura.

Come ormai invalso nel diritto internazionale pattizio, la cooperazione settoriale sarà accompagnata dalla promozione di programmi di assistenza tecnica e *capacity building*, tali da ridurre gli effetti dei diversi livelli di sviluppo tra le Parti dell'Accordo. Va poi sottolineato come

l'approfondimento delle relazioni politiche costituisca presupposto per il rafforzamento della cooperazione commerciale nelle relazioni dell'Unione europea con il sud-est asiatico, e in particolare con il Vietnam. Si prevede infatti che la conclusione dell'Accordo in esame faciliterà a sua volta la stipula dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam che è attualmente ancora in fase negoziale: significativamente, le trattative sono iniziate contestualmente alla stipula dell'Accordo quadro in esame.

La relazione introduttiva specifica comunque che la Commissione europea e il Vietnam hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta del dialogo sui diritti umani e, inoltre, della cooperazione in materia di standard sanitari e fitosanitari e del lancio della strategia commerciale multilaterale, di particolare interesse per il nostro Paese.

Quanto alla struttura, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Vietnam si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli.

Il titolo I (articoli 1-4) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e gli obiettivi internazionali di sviluppo, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo.

Il titolo II (articoli 5-7) pone al centro la cooperazione allo sviluppo, mirata all'eliminazione della povertà e alla crescita economica sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e in previsione delle conseguenze dei cambiamenti climatici. La cooperazione allo sviluppo è mirata altresì all'integrazione del Vietnam nell'economia mondiale, compatibilmente con i programmi di sviluppo socioeconomico di quel Paese.

Il titolo III (articoli 8-11) è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza.

Il titolo IV (articoli 12-22) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti. Le Parti si impegnano a informarsi vicendevolmente sull'evoluzione delle politiche collegate al commercio, ed è comunque previsto che la cooperazione in ambito commerciale venga ulteriormente disciplinata dall'Accordo di libero scambio UE-Vietnam in corso di negoziazione. Le Parti si impegnano inoltre a sviluppare e diversificare gli scambi per il reciproco vantaggio, con migliori condizioni di accesso al mercato date dalle eliminazioni di ostacoli non tariffari e le restrizioni al commercio. Le Parti si impegnano altresì ad intensificare le consultazioni per l'effettiva attuazione dei regimi internazionali di preferenze commerciali.

Di particolare interesse per le competenze della Commissione Agricoltura è il comma 2 dell'articolo 20, nel quale si conviene di intensificare la cooperazione con particolare attenzione alla tutela e alla registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra Parte contraente nei rispettivi territori.

Il titolo V (articoli 23-26) concerne i diversi risvolti della cooperazione giudiziaria.

Il titolo VI (articoli 27-51) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione, tra i quali alcuni di competenza della Commissione Agricoltura. In particolare, agli articoli da 30 a 32, riguardanti ambiente, agricoltura, sviluppo rurale e pesca: si prevede di operare nella salvaguardia e nella gestione sostenibile delle risorse naturali e della diversità biologica. Le politiche ambientali – che vanno inserite in ciascuno dei settori di reciproca cooperazione previsti dall'Accordo – rivestono molteplici profili, tra i quali l'incentivazione della partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento della comunità indigene; la protezione delle aree forestali, integrandovi lo sviluppo e la crescita delle comunità locali; l'individuazione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili.

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, con particolare attenzione agli ef-

fetti di essi concernenti l'innalzamento del livello del mare, la cooperazione tra le Parti prevede l'accelerazione della transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio, come previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; la promozione di modelli produttivi e di consumo sostenibili nelle rispettive economie; l'adeguamento alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici; la promozione di azioni di sensibilizzazione per le popolazioni più esposte in aree vulnerabili, che ne agevolino la capacità di risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Le Parti convengono altresì di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento e risorse alieutiche, soprattutto promuovendo politiche di valorizzazione della qualità delle indicazioni geografiche protette, con lo sviluppo sostenibile e il trasferimento di biotecnologie. Verrà inoltre dato corso a una politica responsabile della pesca, che includa la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine, contrastando le pratiche di pesca illegali.

Il titolo VII (articolo 52) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del PCA (secondo il meccanismo disciplinato nel dettaglio all'articolo 57).

Il titolo VIII (artt. 53-65) reca le disposizioni finali. È prevista la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.

L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo; le eventuali modifiche saranno concertate tra le Parti.

Per quanto riguarda infine il contenuto del disegno di legge di ratifica, il disegno di legge in esame, già approvato il 26 novembre scorso dal Senato, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam. L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva infine di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Massimiliano BERNINI (M5S) si chiede se si tratti dell'ennesimo accordo di libero scambio, formulato sulla falsariga dei numerosi altri che sono già stati sottoposti al vaglio della Commissione, con abbattimento delle barriere tariffarie oppure riguardi solo accordi di cooperazione.

Veronica TENTORI (PD), *relatrice*, fa presente che si tratta di un accordo di partenariato e cooperazione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e preso atto della presenza dei colleghi Catanoso e Fiorio, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### COMITATO RISTRETTO

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 15.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.*

**C. 3261 Governo.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	112
DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	112
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	116
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo (Parere alla Commissione III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

##### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Michele BORDO, *presidente*, avverte che è entrato a far parte della Commissione il deputato Fausto RACITI.

##### **DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

##### **C. 3513 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il relatore ha illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta dello scorso 20 gennaio e ha quindi predisposto una bozza di parere, inviata nella giornata di ieri a tutti i colleghi e consultabile *online*, mediante l'applicazione GEOCOMM.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato*).

Sergio BATTELLI (M5S) conferma l'orientamento fortemente contrario del suo gruppo sul provvedimento, già espresso nella seduta dello scorso 20 gennaio.

Paolo TANCREDI (AP) ringrazia il relatore per aver richiamato nelle premesse al parere le disposizioni di proroga in materia ambientale di cui all'articolo 8, già oggetto di stralcio dal disegno di legge di stabilità, che appaiono necessarie al



fine di evitare contestazioni in sede europea. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.**

**C. 3460 Governo.**

(Parere alla Commissione III).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – *Partnership and Cooperation Agreement*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una partnership strategica.

L'Accordo – ad oggi ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati membri della UE, ad eccezione dell'Italia, della Francia e della Grecia e della stessa Unione europea – è destinato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) del 1980 e dall'Accordo CE-Vietnam del 1995; ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani (al proposito la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica opportunamente ricorda la persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere

impegni in tema di diritti umani, che ha rallentato significativamente le trattative per la stipula dell'Accordo stesso).

La relazione introduttiva ricorda anche come quello del Vietnam sia il terzo accordo concluso dalla UE con un paese dell'ASEAN, dopo quelli con Indonesia e Filippine (il solo accordo UE – Indonesia è stato ratificato dall'Italia, con la legge 27 ottobre 2011, n. 192).

L'Analisi dell'impatto della regolamentazione, che correda anch'essa il disegno di legge, delinea efficacemente gli scopi e i contenuti generali dell'Accordo, volto a colmare la mancanza di una disciplina organica in alcuni settori importanti della cooperazione settoriale, soprattutto al fine di rendere possibile un rafforzamento degli scambi e degli investimenti reciproci, tenendo conto del diverso grado di sviluppo tra le Parti ma anche dei cambiamenti significativi avvenuti nello scenario internazionale. A tale scopo l'Accordo mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale, e qui con particolare attenzione allo sviluppo, nonché all'ampliamento degli scambi e degli investimenti.

Le aree di cooperazione prioritaria riguardano i profili della giustizia, delle migrazioni, della lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata, nonché alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Sul piano socioeconomico particolare attenzione viene posta allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute, agli affari sociali, all'agricoltura – in connessione con le problematiche poste dai cambiamenti climatici –, all'istruzione e alla cultura. Come ormai invalso nel diritto internazionale pattizio, la cooperazione settoriale sarà accompagnata dalla promozione di programmi di assistenza tecnica e *capacity building*, tali da ridurre gli effetti dei diversi livelli di sviluppo tra le Parti dell'Accordo.

Va poi sottolineato come l'approfondimento delle relazioni politiche costituisca presupposto per il rafforzamento della cooperazione commerciale nelle relazioni dell'Unione europea con il sud-est asiatico, e in particolare con il Vietnam. Si prevede

infatti che la conclusione dell'Accordo in esame faciliterà a sua volta la stipula dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam che è attualmente ancora in fase negoziale: significativamente, le trattative sono iniziate contestualmente alla stipula dell'Accordo quadro in esame.

La relazione introduttiva specifica comunque che la Commissione europea e il Vietnam hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta del dialogo sui diritti umani e, inoltre, della cooperazione in materia di standard sanitari e fitosanitari e del lancio della strategia commerciale multilaterale, di particolare interesse per il nostro Paese.

Quanto alla struttura, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Vietnam si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli.

Il titolo I (articoli 1-4) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e gli obiettivi internazionali di sviluppo, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo (articolo 1).

Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2, mentre gli artt. 3 e 4 riguardano la cooperazione tra le Parti nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali e la cooperazione bilaterale.

Il titolo II (articoli 5-7) pone al centro la cooperazione allo sviluppo, mirata all'eliminazione della povertà e alla crescita economica sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e in previsione delle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Il titolo III (articoli 8-11) è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza: in particolare, l'articolo 8 impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, mentre con l'articolo 9 le Parti si impegnano a contrastare i traffici di armi leggere. L'ar-

ticolo 10 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili. L'articolo 11, infine, concerne la cooperazione giudiziaria, con speciale attenzione al ruolo e all'attività della Corte penale internazionale.

Il titolo IV (articoli 12-22) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti. È comunque previsto che la cooperazione in ambito commerciale venga ulteriormente disciplinata dall'Accordo di libero scambio UE-Vietnam in corso di negoziazione. Di particolare interesse per il nostro Paese è il comma 2 dell'articolo 20, nel quale si conviene di intensificare la cooperazione con particolare attenzione alla tutela e alla registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra Parte contraente nei rispettivi territori.

Il titolo V (articoli 23-26) concerne i diversi risvolti della cooperazione giudiziaria, a partire dalla lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione, nella quale si darà luogo all'applicazione dei pertinenti strumenti delle Nazioni Unite. Vi sarà inoltre cooperazione nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, in base alle raccomandazioni della « Task force di azione finanziaria ».

Il titolo VI (articoli 27-51) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. I settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono i seguenti: migrazioni (articolo 27), istruzione e cultura (articolo 28), sanità (articolo 29), ambiente, agricoltura, sviluppo rurale e pesca (artt. 30-32), diritti umani e parità di genere (artt. 33 e 35), modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica (articolo 36), cultura, cooperazione scientifico-tecnologica e tecnologie dell'informazione (artt. 38-40), energia e trasporti (artt. 41 e 42), turismo (articolo 43), servizi finanziari, politica economica e cooperazione in materia di politica industriale (artt. 44-47).

Il titolo VII (articolo 52) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto

composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo medesimo.

Il titolo VIII (artt. 53-65) reca le disposizioni finali.

Quanto al disegno di legge di ratifica, già approvato il 26 novembre scorso dal Senato, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Osserva, in conclusione, che la natura e il contenuto del provvedimento non pre-

sentano elementi di criticità e propone pertanto, anche in considerazione del fatto che l'Accordo è stato già ratificato dalla maggior parte degli Stati membri della UE, che la Commissione si esprima già nella seduta odierna. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

**DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513);

ricordato che il decreto-legge dispone la proroga di termini relativi a una pluralità di materie;

rilevato che il provvedimento, recando proroghe di termini previsti da disposizioni di legge, interviene su disposizioni che sono state già oggetto di esame

in ordine alla loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea, restando da verificare che non sia proprio la proroga a rilevare rispetto alla conformità con il diritto dell'UE;

evidenziato al riguardo che le disposizioni di proroga in materia ambientale, di cui all'articolo 8, con particolare riferimento alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, appaiono necessarie proprio al fine di evitare contestazioni in sede europea,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del Prefetto di Roma, Franco Gabrielli (*Svolgimento e conclusione*) ..... 117

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Audizione del Prefetto di Roma, Franco Gabrielli.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(*La Commissione concorda*)

Introduce quindi l'audizione di Franco Gabrielli, *Prefetto di Roma*, accompagnato dai componenti del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Roma: *questore di Roma*, dott. Nicolò D'Angelo, *comandante provinciale dei Carabinieri*, Gen. B. Salvatore Luongo, *comandante provinciale della Guardia di finanza*, Gen. B. Giuseppe Magliocco, *comandante provinciale del Corpo Forestale*, dott. Carlo Costantini, nonché dal *capo del centro operativo DIA di Roma*, col. Francesco Gosciu.

Franco GABRIELLI, *Prefetto di Roma*, svolge una relazione sulla situazione della

criminalità organizzata nel territorio della Città Metropolitana di Roma.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Stefano ESPOSITO (PD), Luigi GAETTI (M5S), e la deputata Celeste COSTANTINO (SI-SEL).

Franco GABRIELLI, *Prefetto di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Prefetto Franco Gabrielli e gli altri componenti del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Roma per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	118
Comunicazioni del Presidente .....	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	118

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del Presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 13.10.**

**Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, che ringrazia per la presenza.

Gian Luca GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Miriam COMINELLI (PD), Giovanna PALMA (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), i senatori Giuseppe COMPAGNONE (AL-A), Laura PUPPATO (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Gian Luca GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il Ministro Galletti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.35.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé conclusa, una delegazione della Commissione si recherà in missione in Umbria dal 10 al 12 febbraio prossimo.

**La seduta termina alle 14.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di Fabio Gerosa, Direttore della Consulta diocesana per le attività in favore dei minori e delle famiglie ONLUS di Genova, e di Matteo Zappa, Responsabile minori Caritas ambrosiana di Milano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 119

Sulla pubblicità dei lavori ..... 119

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.**

**Audizione di Fabio Gerosa, Direttore della Consulta diocesana per le attività in favore dei minori e delle famiglie ONLUS di Genova, e di Matteo Zappa, Responsabile minori Caritas ambrosiana di Milano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Matteo ZAPPA, *Responsabile minori Caritas ambrosiana di Milano*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Fabio GEROSA, *Direttore della Consulta diocesana per le attività in favore dei minori e delle famiglie ONLUS di Genova*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Annalisa SILVESTRO (PD) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, a più riprese, alle quali replicano Matteo ZAPPA, *Responsabile minori Caritas ambrosiana di Milano* e Fabio GEROSA, *Direttore della Consulta diocesana per le attività in favore dei minori e delle famiglie ONLUS di Genova*.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### La seduta termina alle 14.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	120
Audizione del Prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, e del Questore di Agrigento, Mario Finocchiaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	120
Audizione del Prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizzi, e del Questore di Ragusa, Giuseppe Gammino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	121
Audizione del Prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, e del Questore di Trapani, Maurizio Agricola ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	121
Comunicazioni del Presidente .....	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, e del Questore di Agrigento, Mario Finocchiaro.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione congiunta, dando la parola al dottor Nicola DIOMEDE, *Prefetto di Agrigento*.

Nicola DIOMEDE, *Prefetto di Agrigento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, invita il dottor Mario FINOCCHIARO, *Questore di Agrigento*, a svolgere una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mario FINOCCHIARO, *Questore di Agrigento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.



Intervengono per porre quesiti, i deputati Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL), Vega COLONNESE (M5S), Paolo BENI (PD) e Gennaro MIGLIORE, *presidente*, cui replicano, per le parti di rispettiva competenza, Nicola DIOMEDE, *Prefetto di Agrigento* e Mario FINOCCHIARO, *Questore di Agrigento*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia Nicola DIOMEDE, *Prefetto di Agrigento*, e Mario FINOCCHIARO, *Questore di Agrigento*, per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione congiunta.

**Audizione del Prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizzi, e del Questore di Ragusa, Giuseppe Gammino.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione congiunta, dando la parola alla dottoressa Maria Carmela LIBRIZZI, *Prefetto di Ragusa*.

Maria Carmela LIBRIZZI, *Prefetto di Ragusa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, invita il dottor Giuseppe GAMMINO, *Questore di Ragusa*, a svolgere una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe GAMMINO, *Questore di Ragusa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti, i deputati Marialucia LOREFICE (M5S), e Paolo BENI (PD), cui replicano, per le parti di rispettiva competenza, Maria Carmela LIBRIZZI, *Prefetto di Ragusa*, e Giuseppe GAMMINO, *Questore di Ragusa*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia Maria Carmela LIBRIZZI, *Prefetto di Ragusa*, e Giuseppe GAMMINO, *Questore di Ragusa*, per il prezioso contributo for-

nito e dichiara conclusa l'audizione congiunta.

**Audizione del Prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, e del Questore di Trapani, Maurizio Agricola.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione congiunta, dando la parola al dottor Leopoldo FALCO, *Prefetto di Trapani*.

Leopoldo FALCO, *Prefetto di Trapani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, invita il dottor Maurizio AGRICOLA, *Questore di Trapani*, a svolgere una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Maurizio AGRICOLA, *Questore di Trapani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazione e porre quesiti i deputati Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) e Gennaro MIGLIORE, *presidente*, cui replicano per le parti di rispettiva competenza Leopoldo FALCO, *Prefetto di Trapani*, e Maurizio AGRICOLA, *Questore di Trapani*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia Leopoldo FALCO, *Prefetto di Trapani*, e Maurizio AGRICOLA, *Questore di Trapani*, per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione congiunta.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ricorda che il centro di accoglienza straordinaria sito a Giugliano (NA) denominato « *Di Francia Park* », visitato da una delegazione della Commissione lo scorso 4 dicembre – oggetto di un esposto a sua

firma all'Autorità giudiziaria competente – è stato nei giorni scorsi posto sotto sequestro dalla magistratura.

Secondo le notizie riportate dagli organi di informazione il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta del Procuratore Francesco Greco in quanto sprovvisto delle autorizzazioni comunali e quindi dei requisiti per il cambio di destinazione della struttura.

Su sua proposta, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 20 gennaio 2016 ha convenuto sull'opportunità di acquisire il ci-

tato provvedimento giudiziario. Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 210 del 2015 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	7

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

#### COMITATO DEI NOVE:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Esame emendamenti C. 3303/A Governo .....	9
--	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	11
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. Testo base C. 3224 cost., approvata dal Senato e C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	11
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative)</i> .....	18

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Emendamenti C. 259-A Fucci ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	22
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Emendamenti C. 3303-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della	

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25

## II Giustizia

### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti all'emendamento 1.500 dei Relatori</i> ) .....	30
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	31

## III Affari esteri e comunitari

### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di una delegazione di ex parlamentari sciiti del Bahrein ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	32
---	----

#### INTERROGAZIONI:

5-06239 Grande: Sull'esportazione di armi in Ucraina .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	34
5-06370 Anzaldi: Su tre cittadini italiani detenuti in Guinea Equatoriale .....	33
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	35
5-06805 Gagnarli: Sull'espulsione di tre cittadine italiane dalla Danimarca a seguito di manifestazioni di protesta per la tutela di specie marine protette dalla Convenzione di Berna del 1979 .....	33
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	37

## IV Difesa

### SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico ( <i>Deliberazione</i> ) ...	41
ALLEGATO 3 ( <i>Programma</i> ) .....	45

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	48
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) ....	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .	54
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	60

**VI Finanze**

## ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	68
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016. Atto n. 254 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	68

## SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	69
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale), audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) .....	70
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	71
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma triennale 2016-2018 relativo al Fondo per la tutela del patrimonio culturale. Atto n. 253 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	71
--	----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Nuovo testo C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
--	----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	74
-----------------------------	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori della Commissione .....	75
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
---	----

## RISOLUZIONI:

7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi, 7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ( <i>Seguito della discussione congiunta – Approvazione risoluzione 8-00168</i> ) .....	78
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di testo unificato)</i> .....	82
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Ulteriore nuova formulazione della proposta di testo unificato approvata dalla Commissione)</i> .....	86
--	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. COM(2015) 593 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015) 594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015) 595 final e allegato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015) 596 final e allegato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. COM(2015) 614 final e allegato ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	79
---	----

## SEDE REFERENTE:

Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile. C. 1647 d'iniziativa popolare ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 2863 Vignaroli</i> ) .....	79
--	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri .....	90
---	----

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro e abb. ....	90
--	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Gnammo Srl nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00824 Senaldi sulle attività di <i>home restaurant</i> .....	91
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo. (Parere alla I e V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	91
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	93
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	95

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici di Cassa depositi e prestiti sul Piano industriale 2016-2020 .....	92
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e COBAS nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica .....	97
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne. Sulla pubblicità dei lavori .....	97
Audizione di rappresentanti di CIDA ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	97
Audizione di rappresentanti di Domina (Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	98

**XII Affari sociali**

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-A .....	99
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-06006 Valiante: Assegnazione di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie pubbliche . ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	99
5-06100 Grillo: Sul trasferimento di salme di immigrati presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Catania .....	101
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	102
5-03711 Ribaudò: Iniziative a tutela degli allevatori e della salute dei consumatori della regione Sicilia .....	100
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	104

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	108
--	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .....	111
AVVERTENZA .....	111

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione .....	112
---	-----

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	112
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	116
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo (Parere alla Commissione III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Audizione del Prefetto di Roma, Franco Gabrielli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	117
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	118
Comunicazioni del Presidente .....	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	118
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di Fabio Gerosa, Direttore della Consulta diocesana per le attività in favore dei minori e delle famiglie ONLUS di Genova, e di Matteo Zappa, Responsabile minori Caritas ambrosiana di Milano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	119
Sulla pubblicità dei lavori .....	119
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE</b>	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	120
Audizione del Prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, e del Questore di Agrigento, Mario Finocchiaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	120
Audizione del Prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizzi, e del Questore di Ragusa, Giuseppe Gammino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	121
Audizione del Prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, e del Questore di Trapani, Maurizio Agricola ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	121
Comunicazioni del Presidente .....	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122

